

RESOCONTO STENOGRAFICO

317.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	34897	PRESIDENTE	34897, 34898, 34900, 34905, 34906, 34909, 34910
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	34897	BRUZZANI RICCARDO (PCI)	34898
Disegno di legge di conversione (Di- scussione e approvazione):		PIRO FRANCO (PSI)	34900
Conversione in legge, con modifica-		ROSINI GIACOMO (DC), Relatore	34898, 34905, 34909
zioni, del decreto-legge 29 maggio		SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato	
1989, n. 202, recante misure urgenti		<i>per le finanze</i>	34898, 34905, 34909
di imposta sul valore aggiunto e di		USELLINI MARIO (DC)	34909
agevolazioni tributarie per le zone			
setteentrionali colpite da eccezionali		Disegno di legge di conversione (Se-	
avversità atmosferiche nei mesi di		guito della discussione e approva-	
luglio ed agosto del 1987, nonché in		zione):	
materia di imposta di consumo sul		S. 1744. — Conversione in legge, con	
gas metano usato come combusti-		modificazioni, del decreto-legge 5	
bile (3977).		maggio 1989, n. 164, recante misure	
		urgenti per fronteggiare lo stato di	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PAG.	PAG.
crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti (<i>approvato dal Senato</i>) (4030).	Interrogazioni:
PRESIDENTE . . . 34910, 34911, 34912, 34913	(Annunzio) 34943
ANGELINI GIORDANO (<i>PCI</i>) 34911	Risoluzioni:
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . 34912, 34913	(Annunzio) 34943
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>PSI</i>) 34913	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 11-13 luglio 1989 (Approvazione):
CHELLA MARIO (<i>PCI</i>) 34911	PRESIDENTE . . . 34934, 34935, 34936, 34937, 34938, 34939
FIORINO FILIPPO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . 34911	BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind</i>) 34937
LUCCHESI GIUSEPPE (<i>DC</i>) 34912	CALDERISI GIUSEPPE (<i>FE</i>) 34936
VAZZOLER SERGIO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . . . 34911	CARDETTI GIORGIO (<i>PSI</i>) 34939
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (<i>Verde</i>) . 34935
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (3973).	PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 34934
PRESIDENTE . . . 34915, 34916, 34929, 34930, 34931, 34932, 34933, 34934	ZANGHERI RENATO (<i>PCI</i>) 34938
ANTONUCCI BRUNO (<i>DC</i>) 34933	ZANIBONI ANTONINO (<i>DC</i>) 34938
BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>) 34932	Presidenza del Consiglio dei ministri:
BORRUSO ANDREA (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . . . 34915, 34929, 34932	(Trasmissione di un documento) . . 34943
CARLOTTO NATALE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 34915, 34929, 34931, 34932, 34933	Ritiro di un documento di sindacato ispettivo 34943
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>PSI</i>) . . . 34930, 34932	Votazione nominale finale del disegno di legge di conversione:
CIMA LAURA (<i>Verde</i>) 34931	Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (3976).
COLONI SERGIO (<i>DC</i>) 34933	PRESIDENTE 34914
GELPI LUCIANO (<i>DC</i>) 34930	Votazioni nominali finali di disegni di legge di conversione: nn. 3977, 4030 e 3973 34910, 34914, 34933
SANFILIPPO SALVATORE (<i>PCI</i>) . . 34930, 34931	Votazione nominale 34913
Proposte di legge:	Ordine del giorno della prossima seduta 34939
(Adesione di deputati) 34943	
(Annunzio) 34942	
(Ritiro) 34943	
(Ritiro dell'adesione di un deputato) 34943	

La seduta comincia alle 9,40.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Caccia, Formigoni e Antonio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989» (4049).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (3977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno 1989 la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 202 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3977.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 4 luglio 1989 la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Rosini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso di fare cosa logica e più che gradita contenendo all'essenziale la mia relazione introduttiva. Il disegno di legge in esame converte infatti in legge un decreto reiterato più volte che, in origine, fu varato nell'ambito della prima fase della manovra economica del Governo De Mita.

La stessa natura del provvedimento non consente di dilungarsi in argomentazioni illustrative, poiché l'essenza del provvedimento può essere facilmente colta. In sostanza, l'aliquota delle imposte sul valore aggiunto considerata normale, è stata aumentata, proprio un anno fa, dal 18 al 19 per cento.

Questa decisione ha avuto bisogno di essere in seguito integrata con altri provvedimenti concernenti l'imposta di consumo sui tabacchi.

Un altro punto sul quale mi limito a richiamare l'attenzione della Camera è costituito dai provvedimenti previsti dall'articolo 2 in favore delle zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Credo invece di poter spendere a ragione qualche parola per spiegare il motivo principale per il quale la conversione in legge del decreto-legge n. 202 ha impegnato così a lungo le Commissioni parlamentari e le Assemblee di entrambi i rami del Parlamento.

Esaminando la materia contenuta in questo provvedimento, infatti, il Parlamento, ripetutamente ed insistentemente, ha voluto dare una risposta ad un problema ancora aperto nella nostra società, nel nostro sistema produttivo: quello concernente l'IVA per il settore calzaturiero. Si registra a tutt'oggi, infatti, un'anomalia in questo settore, che deve corrispondere un'aliquota normale per l'imposta sul valore aggiunto, mentre per tutto il rimanente settore dell'abbigliamento l'imposta è ridotta appunto al 9 per cento.

Sul piano della logica, dell'equità, considerata anche la crisi del settore, Parla-

mento e Governo convenivano da tempo sulla necessità di un adeguamento. Ma rispetto a questa volontà, più volte dichiarata anche dai massimi responsabili del Ministero delle finanze, era abbastanza difficile superare l'ostacolo del mancato gettito. Si stimò infatti che su base annua la riduzione dell'IVA per il settore calzaturiero comporti un minor gettito di 500 miliardi.

È appunto su questo scoglio che si è arenata più volte la volontà politica pur espressa da questa Camera.

Oggi il problema sembra definitivamente risolto, avendo un recente decreto-legge — per l'esattezza il decreto n. 200 del 29 maggio 1989 — reperito la copertura finanziaria. Vi sono quindi tutti i presupposti perché il provvedimento al nostro esame possa essere definitivamente approvato.

In questo senso va l'auspicio del relatore, che ringrazia tutti i colleghi parlamentari che in Commissione hanno operato per raggiungere questo obiettivo (*Applausi dei deputati del gruppo DC*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bruzzani. Ne ha facoltà.

RICCARDO BRUZZANI. Signor Presidente, come già affermava il relatore, il provvedimento al nostro esame reitera le disposizioni previste dai cinque decreti-legge precedentemente presentati dal Governo e tuttavia mai convertiti in legge. Il primo atto dell'esecutivo sulla materia risale a ben 11 mesi fa, quando fu adottato il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, che faceva parte della manovra economica anticipatrice dei contenuti della legge finanziaria e del bilancio dell'anno scorso.

Dobbiamo dire che questo modo di pro-

cedere non è più oltre tollerabile. Siamo ormai giunti oltre il livello di guardia, sconfinando nell'illegalità dell'abuso della decretazione d'urgenza da parte di governi che non hanno inteso farsi carico né dei limiti costituzionali né di quelli ordinari, pur esistenti al riguardo.

Si tratta di un grave problema istituzionale che impone scelte precise contro l'eccesso dei decreti-legge, perché non sia ulteriormente pregiudicato il corretto rapporto tra Governo e Parlamento.

Il gruppo comunista ha avanzato concrete proposte in proposito. Noi riteniamo che l'aver posto tale problema non corrisponda ad un interesse di parte e pertanto invitiamo i colleghi della maggioranza a compiere al riguardo un'attenta riflessione.

Le considerazioni fin qui svolte sono di carattere generale. Prendendo invece in considerazione, in particolare, il disegno di legge n. 3977, occorre rilevare che non è in alcun modo giustificabile la sesta reiterazione del decreto-legge n. 202. Il Governo, tra l'altro, non ha mai preso in considerazione le proposte provenienti dall'opposizione, avanzate sia dal gruppo comunista sia dall'onorevole Visco, del gruppo della sinistra indipendente, con le quali si è più volte suggerito di affrontare il problema delle aliquote IVA in termini complessivi. In questo ambito avrebbero potuto essere risolti i problemi esistenti, al fine di rendere omogenei i trattamenti fiscali tra prodotti di settori attualmente soggetti a ingiustificate disparità di trattamento nell'applicazione dell'aliquota IVA. Per parlare dei casi più evidenti, cito le calzature rispetto al resto dell'abbigliamento, nonché alcuni generi alimentari, come il prosciutto.

Non si può dire che siano mancate le occasioni per provvedere nel corso dell'ultimo anno, a cominciare dal «decretone» fiscale, che pure conteneva norme in materia di aliquote IVA. La verità è che le scelte del Governo in proposito sono state in netta contraddizione con l'impegno di favorire un allineamento dell'imposizione indiretta del nostro paese a quella vigente nel resto della Comunità europea.

Il Governo invece si è posto unicamente l'obiettivo di raggranellare entrate per finanziare il deficit dei conti dello Stato. Le misure governative in materia di IVA si sono mosse tutte nella direzione di un aumento indiscriminato delle aliquote che, non a caso, risultano in media più elevate di quelle applicate negli altri paesi della Comunità. Non si può negare che tale politica comporti conseguenze negative sulla competitività delle merci prodotte dalle nostre industrie.

Un'altra evidente ripercussione negativa va individuata nel fatto che, secondo le ultime rilevazioni, l'inflazione ha ripreso a galoppare, arrivando fino al 7 per cento proprio a seguito degli aumenti dell'IVA (anche se non è questa l'unica causa). Se si considerano infatti il maggior peso delle aliquote IVA e le differenze nel costo del lavoro dovute all'elevata incidenza degli oneri sociali (e non tanto all'attuale meccanismo di scala mobile, che nel 1988 ha inciso solo per il 2,9 per cento sulla determinazione delle retribuzioni nominali e che copre appena il 50 per cento della crescita dei prezzi al consumo), si può constatare quanto siano gravi i danni prodotti da una politica sbagliata, che pone a carico delle imprese italiane costi superiori a quelli sostenuti dalle imprese degli altri paesi della CEE. In tal modo si colpiscono le capacità di concorrenza dei prodotti nazionali sullo stesso mercato interno.

Per tutte queste ragioni il gruppo comunista non può che confermare la posizione assunta nelle precedenti occasioni, votando contro il provvedimento in esame.

Desidero rilevare, al tempo stesso, che non abbiamo rinunciato a presentare ancora una volta in Commissione l'emendamento che prevede la riduzione al 9 per cento dell'IVA sulle calzature. Il Governo infatti, come dicevo, fino ad oggi non ha mai rispettato gli impegni assunti in materia, mentre qualificati esponenti della maggioranza hanno continuato — anche di recente, durante la campagna elettorale — a garantire alle categorie interessate una positiva soluzione del problema.

Si tenga inoltre conto del fatto che la Camera ha approvato per ben due volte la

riduzione di questa aliquota. Successivamente, a seguito dell'iniziativa del Governo e con il consenso delle stesse forze di maggioranza, la norma in questione è stata bocciata dal Senato. In tal modo è stato assestato un vero e proprio colpo alla credibilità delle istituzioni.

Siamo convinti che la nostra iniziativa di chiedere l'introduzione di una misura che risponde ad equità abbia contribuito a far riflettere in termini positivi qualche gruppo della maggioranza e lo stesso Governo ed abbia creato le condizioni che hanno indotto la Commissione finanze ad avanzare, all'unanimità, la proposta di ridurre l'IVA sulle calzature al 9 per cento nel corso del 1990.

Ciò non ci soddisfa pienamente, in quanto allontana nel tempo l'introduzione di una misura che, come più volte proposto dal gruppo comunista, sarebbe stato giusto decorresse a partire dal 1° gennaio 1990. Comunque riteniamo che sia importante affermare in un testo di legge il principio dell'allineamento dell'aliquota IVA sulle calzature a quella in vigore sugli altri prodotti dell'abbigliamento. Tale atto costituirebbe infatti un segnale positivo di attenzione nei confronti di un settore in crisi che, nonostante tutto, dà un contributo importante alle nostre esportazioni, dato che nel 1988 ha fatto registrare un attivo della bilancia commerciale pari a 7.514 miliardi, secondo quanto affermato nella relazione annuale della Banca d'Italia.

Naturalmente, sappiamo che occorrono ben altre politiche di sostegno a favore di questo settore; ma la loro negativa assenza non giustifica affatto il permanere di una non accettabile discriminazione, con l'applicazione di un'aliquota IVA più alta rispetto a quella in vigore in altri Stati della Comunità europea.

Non abbiamo sottovalutato il problema della diminuzione del gettito che si determina con l'abbassamento dell'attuale aliquota; diciamo però che non si può far prevalere sempre l'aspetto finale del problema, sacrificando ad esso ogni esigenza di equità e la soluzione delle vere questioni. Secondo uno studio del Fondo monetario

internazionale, infatti, le finanze pubbliche italiane proprio a causa del meccanismo dell'IVA registrano un minore introito, che è stato stimato in una percentuale addirittura del 40 per cento del gettito che si otterrebbe con un prelievo regolare e con la lotta all'evasione.

Auspichiamo, infine, che il Governo non si faccia nuovamente promotore al Senato di emendamenti soppressivi di quanto sarà molto probabilmente deciso da questo ramo del Parlamento in merito alla riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature, e che nel corso del 1990 rispetti puntualmente quanto sperabilmente sarà indicato dalla volontà del Parlamento.

È infine convinzione del gruppo comunista che sia ormai matura la manovra di agevolazione del consumo di combustibili meno inquinanti attraverso lo strumento fiscale. A tal fine stiamo lavorando per presentare proposte alternative, proprio allo scopo di incoraggiare l'uso di tali combustibili. È da auspicare che anche a questo riguardo si possano verificare le condizioni concrete per giungere ad un risultato positivo (*Applausi dei deputati del gruppo comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, penso di dover aggiungere poche parole a quelle già autorevolmente pronunciate in quest'aula dal relatore, onorevole Rosini, il quale ha dato conto dei lavori svolti dalla Commissione finanze per ben due giorni.

Arriva finalmente in Assemblea un testo nel quale la Commissione finanze comincia ad anticipare alcune norme che saranno definitivamente inserite nel testo unico sull'IVA. L'insediamento della commissione dei trenta verificatosi nei giorni scorsi rappresenta la prima occasione per esprimere al Governo il parere in ordine ai decreti che già sono stati presentati.

Tuttavia, nella vicenda relativa all'insediamento della commissione dei trenta si sono verificati alcuni disguidi burocratici

dovuti spesso all'incomunicabilità tra diversi uffici. E lo stesso posso dire per quanto riguarda il decreto al nostro esame. Intendo riferirmi al testo pubblicato oggi nel *Bollettino delle Commissioni e degli organi collegiali*, dal quale si evince con grande chiarezza che la Commissione finanze ha approvato un emendamento (di cui io sono primo firmatario, ma che ha ricevuto l'appoggio di tutti i componenti della Commissione) che prevede che tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti siano assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. La Commissione finanze ha elaborato, di fatto, una norma di interpretazione autentica relativa sostanzialmente al testo unico, intendendo confermare la volontà del legislatore (mai smentita in quest'aula) di prevedere per tutti gli ausili e le protesi per handicappati l'aliquota più bassa (che era pari al 2 per cento e sale ora al 4 per cento). Non si tratta di una richiesta di favori! Al riguardo voglio segnalare al Governo la richiesta avanzata da molte associazioni di handicappati e addirittura dalle case di riposo per anziani. Essi chiedono (udite, udite) di eliminare l'esenzione totale, cioè l'aliquota zero. Alcune famose case di riposo, anche a Milano, hanno chiesto di eliminare tale aliquota zero perchè essa è fonte di complicazioni non solo per la loro contabilità, ma anche per rimborsi di imposta che, come è noto, non arrivano mai.

Invece, la Commissione bilancio ieri mattina alle 8,30 ha espresso parere contrario. Con grande correttezza sono stato informato da una persona che stimo e rispetto per la sua competenza, e cioè dal sottosegretario per il tesoro, Carmelo Pujia, che per caso ho incontrato alle 10 del mattino, un quarto d'ora prima che cominciassero i lavori della Commissione finanze.

L'onorevole Pujia mi dice che tutti i membri della Commissione finanze sostengono che bisogna trovare 10 o 15 miliardi per accontentare gli handicappati e che egli farà di tutto per reperire tale somma nel bilancio. Lo ringrazio di questa

cortesia ma gli faccio osservare che non è stata richiesta dalla Commissione finanze. A questo punto domando all'onorevole sottosegretario per il tesoro se, per caso, può fornirmi il testo del parere della Commissione bilancio che mi viene consegnato. Da esso si evince che tale Commissione della Camera dei deputati prevede delle coperture di bilancio per norme di interpretazione autentica che non possono provocare riduzioni di gettito.

Infatti, ragionando *a contrariis*, se la Commissione bilancio avesse visto realizzato il suo ideale, che è quello di sindacare tutte le Commissioni di merito, violando la modifica al regolamento, onorevole Presidente Aniasi, che è stata votata in questa aula mercoledì della scorsa settimana su relazione dell'onorevole Bassanini autorevole membro della Commissione bilancio — e peraltro nella dichiarazione di voto a nome del gruppo socialista quel giorno mi permisi di invitare i colleghi di tale Commissione ad abbandonare questo metodo — se dunque, dicevo, la Commissione bilancio, evidentemente con scarsa conoscenza della legislazione tributaria, avesse bocciato l'eventuale emendamento della Commissione finanze, che è una norma di interpretazione autentica, si sarebbe trovato — come è avvenuto — di fronte alla seguente domanda del deputato Piro, che riconosce la sua ignoranza: quale sarà la nuova aliquota nel caso in cui boccerete quella del 4 per cento previsto per gli ausili e le protesi per handicappati? Sarà del 9 o del 19 per cento? Questo domando agli autorevoli membri della Commissione bilancio!

Ma non può esservi risposta. I colleghi di quella Commissione sono, per dirla con l'orazione di Antonio, uomini di onore e in quanto tali non accetterebbero mai che gli ausili per gli handicappati venissero collocati allo stesso livello del prosciutto!

Però i colleghi della Commissione bilancio insistono ed arrivano addirittura telefonate strane da parte di autorevoli dirigenti di Ministeri, di cui non faccio il nome per carità di patria e per manifesta incompetenza. Anzi invito il Governo della Repubblica a licenziarli, seguendo in

questo le orme delle proposte del Vicepresidente del Consiglio De Michelis...

GUIDO ALBORGHETTI. Le orme di De Michelis portano alla rovina!

FRANCO PIRO. ...il quale sostiene che nella funzione pubblica bisogna essere produttivi. Cominciamo dall'alto, onorevole Susi, perchè vi sono direttori generali che non sanno di cosa parlano!

Onorevole Alborghetti, so bene che ogni volta che cito un socialista ti scattano fuori antichi risentimenti, ma tornerai anche nella casa comune! Siamo nati prima di te e la scissione del 1921 non ha più motivo di esistere, almeno così dite voi!

L'onorevole Rosini dando atto, in qualità di relatore, dei lavori della Commissione ha spiegato che tale contrasto tra le Commissioni deve essere risolto con buon senso e senza lo spirito di ripicca che io sto mettendo nel mio intervento, perchè ogni volta che si parla di handicappati ho qualche «nervo a fior di pelle»! Chiedo scusa di questo, signor Presidente, ma devo rilevare il ripetersi, in questa Camera, di una tale operazione. Se alla Commissione finanze fosse stato chiesto di illustrare le ragioni del suo emendamento, il vicepresidente della Commissione, onorevole Rosini, lo avrebbe senz'altro fatto, in qualità di relatore e di conoscitore di quei meccanismi che hanno consentito di adeguare, nel corso degli ultimi anni, la legislazione tributaria sugli handicappati, grazie anche alla collaborazione degli onorevoli Serrentino, Bellocchio, Auleta, Usellini e di tutti gli altri colleghi membri delle Commissioni bilancio e finanze, che stanno predisponendo un testo unico delle agevolazioni, per consentirne la pratica attuazione al fine di aiutare coloro che sono più deboli nella società.

L'handicap, come è noto, è un peso che viene messo al cavallo da corsa più veloce. Purtroppo, gli handicappati sono persone non veloci e fanno probabilmente la felicità del ministro Ferri. Essi tuttavia possono guidare un'automobile al pari di tutti gli altri, provocando, voglio aggiungerlo, meno incidenti, forse perchè per loro l'au-

tomobile è un mezzo di deambulazione e di locomozione. Ciò è esattamente quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nell'articolo 10 del testo unico delle imposte dirette, lettera e), in cui è previsto che i mezzi di deambulazione, di locomozione e — udite, udite! — anche di sollevamento sono assoggettati alla likuota IVA ridotta.

Un alto funzionario («il grande fratello» dell'incompetenza) sosteneva, a proposito della legge n. 13 sull'eliminazione delle barriere architettoniche (al riguardo ho saputo che il Parlamento riceverà un premio avendo varato una buona legge: il che dimostra che il Parlamento sa stare vicino ai cittadini), quell'alto funzionario — dicevo — anche se si tratta di una mia invenzione fantastica perchè esso non esiste, sosteneva che i mezzi di deambulazione e di locomozione sono cosa diversa dai mezzi di sollevamento. A suo avviso, infatti, un servo-scala, previsto dalla legge n. 13, consente di salire dai cinque ai quindici gradini e non può quindi essere considerato un mezzo di deambulazione o di locomozione in quanto esse si intendono in piano.

Tale alto funzionario (ma si tratta, lo ripeto, soltanto di una figura retorica, senza alcun riferimento specifico) ci costringe, onorevole Susi, a modificare la legge n. 13, introducendo nella normativa anche la parola «sollevamento».

E così, signor Presidente, a proposito della legge n. 13 concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche, la Commissione finanze è costretta, con un emendamento presentato dagli onorevoli Usellini, Bellocchio, Patria ed altri, a modificare il testo unico delle imposte dirette, perchè appunto un alto funzionario — che non esiste — sostiene che il sollevamento è cosa diversa dalla deambulazione.

Questo alto funzionario — che, voglio ancora ripeterlo, non esiste — ha fatto sapere, nella giornata di ieri, che l'onorevole Piro ha dimenticato di citare la legge 9 aprile 1986, n. 97. Tale funzionario ha altresì avvertito il rappresentante del Governo che l'onorevole Piro, *quandoque*

dormitat Homerus, ha dimenticato di citare la legge suddetta.

Signor Presidente, vorrei rispettosamente invitare il funzionario della Camera, che mi aveva messo al corrente di questa particolare attenzione che veniva data ad una legge del 1986, di verificare (come del resto risulta sulla stessa *Gazzetta Ufficiale*) l'iter di questa legge. Egli potrà così constatare che i presentatori della normativa sono gli stessi dell'emendamento in questione. Debbo pertanto far osservare ad un cortese funzionario della Camera, che mi avvertiva di aver dimenticato di citare la legge Piro ed altri, che in tale legge vi era un problema che con questo emendamento viene risolto. Si tratta di un problema ben conosciuto dal sottosegretario Susi (mi dovrei rivolgere più correttamente al ministro *pro-tempore* in carica, ma noi teniamo alla stabilità dei governi) che conosciamo da molti anni e che è stato un valido interlocutore della Commissione finanze la quale, nel corso di questi anni, ha varato leggi buone e giuste non a favore degli handicappati ma a garanzia dell'uguaglianza tra tutti i cittadini.

Quell'atroce funzionario (frutto della mia fantasia) non ha preso minimamente in considerazione la legge che stabiliva un'aliquota IVA per le autovetture guidate dagli handicappati, o meglio da coloro che sanno di esserlo in quanto numerosi sono quelli che non lo sanno e che appartengono alla categoria della stupidità.

Nel noto libro di Carlo Cipolla, un professore di storia economica, si afferma che il pericolo più grande che corre la società moderna è quello della stupidità che non appartiene però alla categoria di quel grande funzionario il quale (nella mia fantasia) emana una terribile circolare-regolamento della legge n. 97 del 1986 nella quale è scritto: si applica l'aliquota del 2 per cento agli autoveicoli adattati agli invalidi.

Né la FIAT, né la Volkswagen, né l'Alfa Romeo (ora credo sia anch'essa FIAT, ma devo chiedere a Biagio Marzo) costruiscono vetture adatte agli invalidi, producono invece automobili adattabili agli invalidi. Pare vi sia una Mercedes che si guidi

con la sola voce. Un bel problema però, con i decibel che si registrano nel nostro traffico urbano. Basta che una mosca entri nell'abitacolo di questa vettura, esposta a Roma in una mostra per tecnologie a favore dei disabili, perchè essa vada a destra nonostante il conducente gli impartisca l'ordine di andare a sinistra, cosa questa che capita spesso nel nostro sistema politico.

Signor Presidente, accade, come diceva Adamo Smith, che la legge prima crei il delitto e poi lo punisca. Perché? L'handicappato Piro per avere diritto all'agevolazione fiscale deve recarsi dal concessionario il quale, non avendo una macchina adattata agli invalidi, è costretto, di nascosto e nottetempo, a trasferirla (ovviamente senza rilasciare alcuna fattura e mi riferisco ad un bene che è viaggiante per definizione) all'officina, che apporterà le necessarie modifiche, ed infine a riprenderla dopo circa dieci giorni. Se in questo lasso di tempo accadesse un qualsiasi incidente, essendo nel frattempo caduta la pregiudiziale tributaria si incorrerebbe nel reato previsto dalla legge n. 516, come ben sa il collega Serrentino. L'handicappato diventa quindi l'istigatore al reato di evasione fiscale e per il concessionario scattano le manette. E questa, mi si è chiesto, dovrebbe essere una buona legge?

Ricordo che un giorno il collega Wilmo Ferrari mi chiese come fosse possibile che una circolare ministeriale alterasse una legge. Alle numerose interrogazioni presentate al Governo l'automatico funzionario (nel senso che ragiona come un automa) non risponde perché la tela di ragno (cioè la burocrazia) avvolge i cervelli.

MAURO MELLINI. Ma l'automatico ministro...

FRANCO PIRO. Onorevole Mellini, non si può pretendere che un ministro conosca questi dettagli. La circolare è formalmente firmata dal ministro ma è l'amministrazione che ne deve garantire la serietà.

MAURO MELLINI. Le interrogazioni sono però rivolte al ministro.

FRANCO PIRO. Il ministro Visentini si dichiarò a favore della proposta di legge che fissava al 2 per cento l'aliquota per l'acquisto di sedie a rotelle (eravamo nel 1986) anche se azionate da motore elettrico. Mi riferisco a quella su cui circolo fuori dall'aula, a quella che scherzosamente chiamo «sedia elettrica». Ho detto tutto questo a quell'automatico funzionario. La sedia a rotelle, azionata sia dalla forza delle braccia sia dalla tecnologia moderna, deve essere assoggettata all'aliquota IVA del 2 per cento. Visentini fu d'accordo, essendo un profondo conoscitore delle leggi tributarie. Sicuramente a quel funzionario avrebbe detto: cosa mi vieni a dire? Come è possibile non applicare l'aliquota IVA del 2 per cento ad un servoscala? È vero che lei ha detto all'onorevole Piro (udite, udite!) che quel servoscala può servire a trasportare la frutta e la verdura nel proprio appartamento? Ed uno spende 9 milioni, onorevole Aniasi, o 18 milioni, onorevole Susi, per trasportare la verdura? Diceva Majakovskij: la burocrazia è una tela di ragno che avvolge i cervelli.

Onorevole rappresentante del Governo, quando il signor Marsala di Agrigento, il quale per muoversi ha bisogno di una sedia a rotelle, quindici giorni fa è stato arrestato (a questo riguardo ho presentato un'interrogazione parlamentare), a quel dipendente pubblico che affermava che il diritto reclamato dal signor Marsala gli sarebbe stato concesso per pietà, lo stesso signor Marsala avrebbe potuto dire a quel dipendente pubblico che il suo stipendio è pagato con le tasse del signor Marsala e di tutti i contribuenti italiani. Analogamente qualche deputato potrebbe dire al grande e occulto funzionario che le leggi le fanno i deputati e non i funzionari.

È molto importante che i componenti della Commissione finanze dicano ai colleghi della Commissione bilancio che non si fa in questo modo il bilancio e che se hanno bisogno della loro competenza tecnica in materia tributaria sono in dovere di fornirgliela, così come noi abbiamo sempre bisogno della loro allorché si tratta di reperire le necessarie coperture finan-

ziarie. Ci sono colleghi, come l'onorevole Tarabini, che fanno parte di tutte e due le Commissioni e che dunque possono fornire consulenza ad ambedue le Commissioni.

Il mio intervento (signor Presidente, mi scuso per il tono) non si è incentrato sulle altre questioni poste dal relatore, onorevole Rosini, anche se, certo, avremmo potuto per l'ennesima volta parlare dell'IVA sulle calzature. Abbiamo fatto un buon lavoro, ogni gruppo parlamentare ha portato il suo contributo, il collega Rosini ha chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti ed ha annunciato, anche in quest'aula ed è nel provvedimento elaborato dalla Commissione, di aver presentato un testo che rappresenta un punto di equilibrio fra tutti quelli al nostro esame.

La Commissione bilancio aveva fatto osservare che la copertura finanziaria poteva essere di 500 e non di 550 miliardi ed in questo senso i colleghi Bellocchio e Bruzzani hanno subemendato il loro emendamento, consentendo, con il loro atteggiamento responsabile, questa mattina in Comitato ristretto di assumere un unico punto di vista. Il relatore, onorevole Rosini, ha rivolto l'invito a ritirare quell'emendamento, oggetto di contrasto tra quel funzionario, di mia invenzione, ed un altro funzionario, sempre frutto della mia fantasia.

L'amministrazione finanziaria ed il SECIT hanno due diversi punti di vista; però, mentre i colleghi Usellini e Serrentino propongono con il loro emendamento di risolvere un problema vero, il SECIT sostiene che è già in corso un'iniziativa della Magistratura e quindi se il Parlamento violasse l'autonomia dei magistrati (sappiamo quanto vale l'autonomia dei magistrati) approvando una norma retroattiva, ciò costituirebbe un fatto rilevante di competenza della I Commissione.

È questa la ragione che il relatore, onorevole Rosini, ha esposto ieri in Commissione, ed oggi in quest'aula, per dire che se il Governo della Repubblica riesce a mettere d'accordo diverse branche della sua amministrazione deve essere in grado poi

anche di presentare una norma che il Parlamento esaminerà come ha sempre fatto nei confronti dei problemi concreti, non ponendosi nell'astrattezza del diritto, *summum ius, summa iniuria*, ma invece affrontando pragmaticamente i problemi alla luce della sistematica tributaria.

Concludo il mio intervento dicendo, signor Presidente, che abbiamo fatto per l'ennesima volta un buon lavoro. Spero che questo decreto non decada e con me lo sperano coloro che si augurano che il Governo della Repubblica, nel caso in cui ciò si verificasse, abbia almeno la cortesia, che per altro l'onorevole Susi ha sempre avuto al pari dell'onorevole Pujia, di inserire in un successivo provvedimento in sede di Consiglio dei ministri le norme approvate all'unanimità dalla Commissione finanze.

La ringrazio, signor Presidente, così come ringrazio tutti i colleghi per il tempo che ho loro sottratto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Rosini.

GIACOMO ROSINI, Relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi della Commissione finanze che in quella sede ed in aula hanno partecipato ai lavori consentendo all'Assemblea di approvare questa mattina un testo che, come tutti abbiamo udito, dovrebbe portare un contributo alla soluzione di qualche problema che era rimasto aperto nella nostra società (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore ed i membri delle Commissioni finanze e bilancio per aver consentito di portare a compimento un lavoro piuttosto importante.

Come è stato rilevato, il decreto di cui si discute la conversione in legge è stato rei-

terato sei volte. Si tratta di un provvedimento che, per la verità, era venuto alla luce in un contesto di politica economica e fiscale assai diverso, che anticipava sul piano fiscale la manovra governativa e si inquadrava anche nell'ambito delle indicazioni comunitarie, contribuendo in un certo senso alla soluzione del problema dell'accorpamento delle aliquote IVA.

I mutamenti di carattere politico ed economico nel frattempo intervenuti non cancellano certo l'importanza del provvedimento in discussione, anche se esso subirà alcune modifiche, che peraltro il Governo non giudica negativamente.

Si tratta della soluzione del problema della determinazione dell'IVA sulle calzature nella misura del 9 per cento, voluta dalla Commissione, che ha anche individuato la relativa copertura finanziaria che aveva rappresentato il pomo della discordia in seno alla stessa Commissione e presso l'altro ramo del Parlamento.

È inoltre previsto il differimento, proposto dal Governo ed accettato dalle Commissioni finanze e bilancio, al 1° gennaio 1990 del termine per l'assoggettamento all'aliquota del 4 per cento delle assegnazioni degli alloggi di cooperativa ai soci delle stesse.

Il provvedimento reca altresì l'interpretazione autentica — sulla quale si è giustamente soffermato l'onorevole Piro — delle norme concernenti l'applicazione dell'IVA del 4 per cento agli ausili ed alle protesi per le menomazioni funzionali permanenti.

Alcune altre proposte di modificazione del provvedimento non potranno essere accettate. Mi riferisco in particolare all'emendamento Usellini 1.2, concernente il problema relativo ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine. Ritengo tuttavia che il Governo possa farsi carico della questione inserendo, magari in forma più contenuta, disposizioni in tal senso in altro provvedimento legislativo.

Desidero in conclusione rilevare che l'elaborazione effettuata dalla Commissione rappresenta un importante risultato. Augurandomi quindi che il decreto non decada, posso assumere l'impegno che il

Governo non potrà in ogni caso mancare di far propria la volontà del Parlamento, così come espressa dalla Camera dei deputati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono compresi le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedito capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le somme costituenti costi od oneri deducibili il cui pagamento è stato diffe-

rito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

- a) sigarette 56,28 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
- d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
- e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
- f) tabacco da fiuto 26,28 per cento;

3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qual-

volta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 1° agosto 1989 previsto dall'articolo 38, comma 2-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990.

1. 4.

Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 1° agosto 1989 previsto dall'articolo 38, comma 2-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3-quater. Con decreto da emanarsi da parte del ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 3-ter, che non potrà, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1990 né posteriore al 31 dicembre 1990.

3-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, valutabile in lire 500 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200.

1. 1.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Tra i servizi prestati nei porti, auto-

porti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate nei predetti luoghi in sede diversa dalla precedente, i servizi di assistenza ai mezzi di trasporto, nonché i servizi di cui al n. 5) dello stesso articolo, anche se non concernenti beni in esportazione, in importazione o in transito, purché resi nei detti luoghi. I servizi resi nei porti e approdi non commerciali si intendono compresi fra quelli di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.

1. 2.

Usellini, Serrentino, Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il requisito della mutualità si considera sussistente anche in presenza di condizioni diverse da quelle richiamate nel comma secondo se tali condizioni sono stabilite da leggi speciali o da statuti approvati con legge. I presupposti sono in ogni caso accertati dall'amministrazione finanziaria».

1. 3.

Usellini, Patria.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi, in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile.

5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

7. All'onere conseguente dalle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: costituenti costi od oneri deducibili.

2. 1.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: luglio e agosto 1987 con le seguenti: con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. 2.

Garavini, Macciotta, Castagnola.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che ai restanti articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge n. 202 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3977:

«La Commissione delibera inoltre di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 1.4 e parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. La Commissione, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 1.1, dichiara di condividere la posizione del Governo sull'emendamento Usellini 1.2 e di associarsi all'invito a ritirarlo. Tuttavia, senza ripetere le motivazioni così brillantemente espresse dal collega Piro, debbo dare atto in questa sede del dissenso, non solo formale, espresso dalla Commissione finanze rispetto al parere contrario della Commissione bilancio in ordine a questo emendamento. Tale parere risulta semplicemente incomprensibile e al di fuori delle competenze della Commissione bilancio. La Commissione invita per altro — ripeto — i presentatori dell'emendamento Usellini 1.2, come pure dell'emendamento Usellini 1.3, a ritirarli ed infine, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 2.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Garavini 2.2 e 1.4 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sull'emendamento 1.1 della Commissione il Governo si rimette all'Assemblea; invita i presentatori degli emendamenti Usellini 1.2 e 1.3 a ritirarli in base alle considerazioni che sono state già svolte; accetta l'emendamento 2.1 della Commissione, mentre sull'emendamento Garavini 2.2 si rimette all'Assemblea; raccomanda infine all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori degli emendamenti Usellini 1.2 e 1.3 se accolgano l'invito della Commissione e del Governo a ritirarli.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dalla Commissione e dal Governo e quindi ritiro i miei emendamenti 1.2 e 1.3. Prendo atto che il Governo si è impegnato a risolvere la questione, che d'altronde è ben nota e sta sostanzialmente paralizzando l'attività portuale e aeroportuale italiana.

Trovo abbastanza singolare che in una materia nella quale vi è una prassi amministrativa costante, che dura da dodici anni, di applicazione della norma, si possano mettere in crisi, per dissensi interni all'amministrazione stessa, interi comparti produttivi essenziali allo sviluppo del paese contraddicendo norme che sono state fino ad oggi applicate.

Credo che il Governo debba provvedere con la massima urgenza, adottando le misure necessarie per risolvere la questione. Nulla vieta che, se l'interpretazione fino ad

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

oggi data non venisse più ritenuta soddisfacente, si cambi la norma, servendosi però della procedura adatta, cioè una iniziativa legislativa. Questo è l'invito che rivolgo al Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini. S'intende pertanto che gli emendamenti Usellini 1.2 e 1.3 sono ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Garavini 2.2, accettato dalla Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione nominale finale, che avverrà mediante procedimento elettronico. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,35,
è ripresa alle 11.**

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3977, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 11,5,
è ripresa alle 12,10.**

Votazione finale di un disegno di legge

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3977.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile» (3977).

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Hanno votato sì	213
Hanno votato no	150

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1744. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti (approvato dal Senato) (4030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono esauriti gli interventi sull'emendamento Chella 1.1, unico presentato al disegno di legge.

Prima di passare ai pareri su tale emendamento, comunico che la Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge n. 4030 il seguente parere: «Parere favorevole con la raccomandazione di precisare esplicitamente all'articolo 1-bis che i 20 miliardi rappresentano un tetto di spesa non superabile e di evidenziare normativamente i meccanismi di compatibilità tra l'aumento del numero dei beneficiari del trattamento di cassa integrazione e la permanenza del limite sopra indicato».

Comunico inoltre che la Commissione ha espresso il nulla osta all'emendamento Chella 1.1.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Chella 1.1?

SERGIO VAZZOLER, *Relatore*. Ad avviso del relatore, perché abbia concreta efficacia, l'emendamento in esame dovrebbe prevedere anche una modifica della seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-bis della legge n. 85 del 1989, che recita testualmente: «Gli ulteriori oneri per il prepensionamento restano a carico delle aziende, imprese e ditte».

A parte questa considerazione, condivido nella sostanza l'emendamento Chella 1.1; tuttavia, ritengo che il suo contenuto possa essere recepito da un altro provvedimento legislativo. Per questo pregherei i presentatori di ritirare tale emendamento, riproponendolo sotto forma di ordine del giorno.

Ricordo tra l'altro che in Commissione lavoro pubblico e privato è in discussione una proposta di legge (nel testo coordinato al quale è pervenuta la Commissione) concernente la cassa integrazione, che prevede interventi di prepensionamento da effettuare in diversi settori.

Ribadisco pertanto l'invito ai presentatori affinché ritirino l'emendamento Chella 1.1 e ne riproducano il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo concorda con il parere del relatore, preci-

sando che accetta la posizione espressa dalla Commissione bilancio, poc'anzi riferita dalla Presidenza. In altre parole, il Governo concorda sull'opportunità di considerare insuperabile il tetto massimo di venti miliardi previsto nel provvedimento. A tale riguardo, il Governo assume un preciso impegno, anche a seguito della sollecitazione pervenuta dalla Commissione lavoro.

Per quanto attiene all'emendamento Chella 1.1, il Governo invita i presentatori a ritirarlo. Nel caso fosse mantenuto, non potrebbe che esprimere parere contrario; accoglierebbe invece un eventuale ordine del giorno in cui fosse trasfuso il contenuto dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento Chella 1.1 accettano l'invito formulato dal relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo?

MARIO CHELLA. Signor Presidente, non aderiamo alla richiesta avanzata nei nostri confronti perché già in altre occasioni, per esempio durante la discussione della legge finanziaria, l'Assemblea si è pronunciata su ordini del giorno di analogo contenuto. Insistiamo pertanto sulla votazione del nostro emendamento.

D'altro canto, se il Governo si dichiara sostanzialmente favorevole al contenuto dell'emendamento, non si capisce il motivo per il quale questo non possa essere approvato, a prescindere da un ordine del giorno dal contenuto analogo che richiederebbe la conseguenza di rinviare ulteriormente la decisione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Chella. Passiamo pertanto alla votazione del suo emendamento 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giordano Angelini. Ne ha facoltà.

GIORDANO ANGELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione dell'indotto portuale è particolarmente rilevante: negli ultimi sei, sette anni nel settore si sono perduti circa 6 mila posti di

lavoro; secondo le previsioni, nei prossimi tempi si dovrebbe registrare un'ulteriore riduzione di 1.500 posti (si tratta di previsioni del ministero). Questo è il risultato del processo in atto, che ha comportato trasformazioni e riorganizzazioni delle concentrazioni nel settore, che hanno provocato la cancellazione delle imprese più deboli tra le circa 2 mila attualmente esistenti.

L'emendamento Chella 1.1 accoglie una raccomandazione espressa all'unanimità dal Comitato pareri della IX Commissione della Camera; non muta le destinazioni d'uso stabilite dal Senato per i 34 miliardi previsti nel provvedimento; prevede inoltre la possibilità di utilizzare tali risorse per il prepensionamento dei lavoratori dell'indotto.

La nostra ci sembra una giusta richiesta; per altro — lo ricordava poc'anzi il collega Chella — più volte analoga richiesta è stata avanzata da tutti i gruppi presenti in Parlamento ed accolta come raccomandazione, senza tuttavia che ad essa sia stato dato seguito.

La nostra proposta non comporta aumenti di spesa: si allarga solo lo spettro di utilizzazione delle risorse. Potrebbe esser mosso l'obiezione del ridimensionamento della quota destinata al prepensionamento dei lavoratori marittimi, ma al riguardo è già in corso una discussione e la somma prevista da un provvedimento recentissimo (la legge n. 160 del 5 maggio 1989) dovrebbe essere sufficiente.

Non vediamo, quindi, quale problema ostacoli l'accoglimento della nostra richiesta. Il Governo ha espresso parere contrario, dal momento che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe la reiterazione del decreto-legge. Assistiamo quotidianamente a reiterazioni: non ci pare che l'accoglimento della richiesta giustissima, sacrosanta di risolvere un problema acuto sia la peggiore delle motivazioni per reiterare un decreto-legge!

Qualora il Governo cambiasse il proprio atteggiamento, naturalmente anche noi riconsidereremmo il nostro. Confidiamo quindi che il nostro voto favorevole possa unirsi a quello degli altri colleghi al fine di

affrontare una difficile situazione per tante imprese e per tanti lavoratori dell'economia marittima (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchesi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUCCHESI. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal gruppo comunista nasce da un'iniziativa unitaria della Commissione trasporti, com'è stato ricordato, e risponde ad un'esigenza sostanzialmente ritenuta giusta e quindi da condividere.

Ricordo però ai colleghi, tenendo conto anche della scansione temporale che abbiamo di fronte, che l'ipotesi emendativa è stata in qualche misura declassata da condizione a raccomandazione, perché si tenesse conto dell'esistenza del problema senza tuttavia incamminarsi sulla strada — che noi riteniamo abbastanza pericolosa — della reiterazione di un decreto-legge che scade domani e che è stato già esaminato dal Senato.

Per tali motivi pare a noi giusta la posizione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo anche se il nostro gruppo condivide la necessità che si provveda a soddisfare tale esigenza. È una richiesta forte che avanziamo nei confronti del Governo, anche se l'obiettivo primario, nell'attuale fase, è quello della conversione in legge del decreto-legge. Quindi, ove il gruppo comunista insistesse per la votazione dell'emendamento, evidentemente noi voteremmo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, già nell'intervento di ieri sera a nome del mio gruppo ho ricordato come l'emendamento in esame sia scaturito dalla volontà dell'intera Commissione trasporti. Insistiamo quindi sulla necessità che l'emendamento Chella 1.1 venga approvato da questa Assemblea, anche se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

prima della votazione desideriamo che ci venga fornita una precisazione. Poiché è stato presentato, su iniziativa del collega Cerofolini, un ordine del giorno che reca anche la mia firma, gradiremmo avere l'assicurazione che l'eventuale reiezione dell'emendamento Chella 1.1 non precluderebbe l'ordine del giorno, che a nostro avviso non interferisce con il contenuto dell'emendamento in questione. Diversamente, saremmo obbligati a regolarci in altro modo all'atto della votazione perché, nell'incertezza derivante da un Governo che non esiste e che non si ricostituisce, temiamo fortemente che non sia reiterato un decreto-legge che è di enorme rilevanza per l'indotto marittimo.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, desidero precisare che la reiezione dell'emendamento Chella 1.1 porterebbe alla preclusione dell'ordine del giorno Cerofolini n. 9/4030/1, che tratta materia identica.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, se l'ordine del giorno in oggetto facesse riferimento a disposizioni di legge diverse da quelle richiamate dall'emendamento, il problema potrebbe essere superato. Chiedo, se possibile, che il relatore prenda in considerazione questa mia obiezione.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ribadisco quanto ho già avuto modo di dire.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ricordare che è all'ordine del giorno dell'XI Commissione un provvedimento organico di riforma degli istituti del prepensionamento e della cassa integrazione. I colleghi interessati al suddetto provvedimento sanno che intendiamo compiere un grande sforzo in direzione di una razionalizzazione.

Ci rendiamo conto che il problema posto

deve essere risolto in termini positivi, anche nel senso indicato dall'emendamento Chella 1.1. Credo quindi che l'impostazione data dalla Commissione, così come la richiesta del Governo, debbano essere prese in seria considerazione; successivamente, nella sede che risulterà opportuna, si potrà senz'altro dare una soluzione positiva al problema.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che il gruppo comunista ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico sull'emendamento Chella 1.1.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chella 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	339
Votanti	332
Astenuti	7
Maggioranza	167
Hanno votato sì	131
Hanno votato no	201

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno che, come ho già detto in precedenza, è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Chella 1.1:

«La Camera,

considerato che la situazione di crisi del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

sistema portuale investe anche le categorie dell'indotto, per le quali si pone l'esigenza di adeguate misure di prepensionamento;

fermo restando l'importo di L. 34.000.000.000 di cui al comma 4 del disegno di legge n. 4030

impegna il Governo

ad utilizzare le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 del citato disegno di legge n. 4030, anche per concedere un contributo dello Stato volto ad agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto legge 17 dicembre 1986 n. 873, convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987 n. 26. Impegna inoltre il Governo a determinare detto contributo ad una quota pari ai ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS; e ad effettuare il prepensionamento con le modalità di cui al citato articolo 9 del decreto legge n. 873 del 1986. Impegna inoltre il ministro della Marina Mercantile a determinare con proprio decreto, di concerto con il ministro del Tesoro, le quote delle somme non impiegate da destinare alle due finalità indicate, nonché la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative

(9/4030/1)

«Cerofolini, Faraguti, Chella, Baghino, Sanguineti».

Passiamo ora alla votazione nominale finale del disegno di legge.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4030, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1744. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti» (*approvato dal Senato*) (4030).

Presenti	342
Votanti	220
Astenuti	122
Maggioranza	111
Hanno votato sì	207
Hanno votato no	13

(La Camera approva).

**Votazione finale del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (3976).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989 n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (3976).

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame del disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non erano stati presentati emendamenti.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3976, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno

della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» (3976).

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Hanno votato sì	200
Hanno votato no	140

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (3973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

Ricordo che la Camera, nella seduta del 28 giugno scorso, ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 196 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3973.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 4 luglio ultimo scorso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Borruso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge del 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi

nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati rappresenta un provvedimento di reiterazione di precedenti decreti già esaminati dalla Camera, ma non convertiti in legge per scadenza dei termini. Pertanto il relatore rinvia alle relazioni precedenti per quanto attiene alle osservazioni ivi contenute. Mi limito a rilevare che il decreto al nostro esame reitera quello precedente, aggiungendo però una questione nuova, quella che riguarda il finanziamento dei patronati.

La Commissione bilancio ha espresso sugli emendamenti approvati nella Commissione di merito parere favorevole, a condizione che al comma 3 dell'articolo 1 la cifra «45» sia sostituita dalla cifra «40» e la cifra «11,25» dalla cifra «9,50».

All'interno del testo è stato reintrodotta l'articolo 6 del decreto legge n. 196 del 1989. Tengo a precisare che il Comitato dei nove questa mattina ha risposto positivamente alle indicazioni della Commissione bilancio.

Vorrei infine ricordare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti Antonucci 1.3 e 1.4, Sanfilippo 2.5 e sull'articolo aggiuntivo Antonucci 5.01. Ha espresso invece parere contrario sugli emendamenti Sanfilippo 1.1, Pallanti 1.2 e 2.1, Rebecchi 2.2, Pallanti 2.3, Sanfilippo 2.4, e sull'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore, che ringrazio. D'altra parte è la quarta volta che la Camera discute questo provvedimento. Si tratta di un decreto-legge che ovviamente deve essere convertito in legge dalla Camera e dal Senato prima della sua scadenza, cioè prima del 28 luglio. La Commissione di merito ha licenziato il testo in due sedute e ha svolto un lavoro accurato e valido.

Invito quindi l'Assemblea ad esprimere

un voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, e 28 marzo 1989, n. 110».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

*All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, la cifra: «45» è sostituita dalla seguente: «35»;

al comma 3, la cifra: «11,25» è sostituita dalla seguente: «8,50»;

al comma 3, sono sopprese le parole da: «Resta a carico del datore di lavoro» al termine.

All'articolo 2, il comma 16 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 3-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

All'articolo 4:

al comma 13, le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 8 e 18»;

al comma 15, le parole da: «effettuati» a «conguagliati» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato in difformità alle disposizioni del presente decreto, è conguagliato»;

al comma 15, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «commi 9, 10, 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9, 10, 11, 12 e 13».

L'articolo 6 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previ-

denza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute

di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato”.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: 35 con la seguente: 40.

1. 3.

Antonucci, Cavicchioli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la cifra: 8,50 con la seguente: 9,50.

1. 4.

Antonucci, Cavicchioli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di corresponsione ai soci delle cooperative di lavoro di retribuzione inferiore ai limiti minimi di cui ai commi 1 e 3, la cooperativa interessata, per l'anno di competenza, deve presentare al ministro del lavoro e della previdenza sociale il bilancio certificato da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, al fine di accertare l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta, che ha costituito la base imponibile, in deroga a quanto disposto dai predetti commi 1 e 3 e dalla lettera c) del comma 9 dell'articolo 4.

1. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro versate alle casse edili per finanziare prestazioni aventi carattere mutualistico sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. A decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data, le somme di cui al comma 5-bis sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

5-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e festività le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

1. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi, Ghezzi.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Retribuzioni imponibili nel settore della pesca).

1. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori appartenenti al settore della pesca le retribuzioni di riferimento non possono essere inferiori a quelle risultanti dalle misure indicate nel comma 3 dell'articolo 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è abrogato.

2. Limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore della pesca, per la determinazione della misura delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 agosto 1989 e fino al 31 dicembre 1992, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 58 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

* 1. 01.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Retribuzioni imponibili nel settore della pesca).

1. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori appartenenti al settore della pesca le retribuzioni di riferimento non possono essere inferiori a quelle risultanti dalle misure indicate nel comma 3 dell'articolo 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è abrogato.

2. Limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore della pesca, per la deter-

minazione della misura delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 agosto 1989 e fino al 31 dicembre 1992, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 58 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

* 1. 02.

Gelpi, Fiori.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).

«1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione,

di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscalate dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

cedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la de-

cadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, sostituire le parole: sono tenuti ad con la seguente: possono.

2.1.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi

Al comma 7, sostituire le parole: sono tenuti ad con la seguente: possono.

2.2.

Rebecchi, Sanfilippo, Pallanti.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile.

2.3.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Al comma 11, sopprimere le parole: «dal consiglio di amministrazione, ovvero, per

delega di quest'ultimo,» *conseguentemente, dopo le parole: «dal comitato esecutivo, ovvero», aggiungere le seguenti: «per delega di quest'ultimo e».*

2.6.

La Commissione.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: per delega di quest'ultimo fino a: degli enti medesimi con le seguenti: dai comitati provinciali.

2.4.

Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

Al comma 18, dopo le parole: per l'anno 1989 aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 1992.

2.5.

Sanfilippo, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

All'articolo 2 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) Nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

B) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. — Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

B) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2 lettere b), c) e d) ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettera c) e d)».

2.01

La Commissione

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati).

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiamo superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione

sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per i premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni".

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli

12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali calcolate effettuando la media tra la quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni e i dati acquisiti presso gli ispettori del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e del Ministero del tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5, 8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

3.1

La Commissione.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione, non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.

3. 2

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, avverto che all'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere la seguente rubrica:

(Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate)

3-bis.1

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3-bis, ricordo che l'articolo 4 del decreto legge è del seguente tenore:

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli

autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi

nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei ter-

ritori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuati in difformità alle disposizioni del presente decreto, sono congruati senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 13, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4.1.

Cima, Bassanini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto legge è del seguente tenore:

(Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione).

«1. Il termine di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9, 10, 11 e 12.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

buzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani).

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e

della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

5.01.

Antonucci, Cavicchioli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 5, avverto che l'articolo 6 è stato soppresso dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e che all'articolo 7, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che:

all'articolo 1, comma 3, la cifra «45» sia sostituita dalla cifra «40»;

all'articolo 1, comma 3, la cifra «11,25» sia sostituita dalla cifra «9,50»;

sia reintrodotta all'interno del testo l'articolo 6 del decreto-legge n. 196 del 1989.

Per quanto concerne gli emendamenti, il parere è favorevole sugli emendamenti Antonucci 1.3 e 1.4, Sanfilippo 2.5 e sull'articolo aggiuntivo Antonucci 5.01.

La Commissione bilancio ha espresso invece parere contrario sugli emendamenti Sanfilippo 1.1, Pallanti 1.2 e 2.1, Rebecchi 2.2, Pallanti 2.3, Sanfilippo 2.4 e sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2.01.

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi Sanfilippo 1.01 e Gelpi 1.02, la Commissione raccomanda di acquisire ulte-

riori elementi di valutazione in ordine agli effetti finanziari che ne derivano.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Antonucci 1.3 ed 1.4 e parere contrario sull'emendamento Sanfilippo 1.1; invita i presentatori a ritirare l'emendamento Pallanti 1.2 perché, pur condividendone il contenuto, ritiene sarebbe più opportuno collocarlo in altro provvedimento che il Governo sta predisponendo.

La Commissione invita altresì i presentatori a ritirare gli identici articoli aggiuntivi Sanfilippo 1.01 e Gelpi 1.02, esprime parere contrario sugli emendamenti Pallanti 2.1, Rebecchi 2.2 e Pallanti 2.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.6 che precluderebbe di conseguenza, l'emendamento Sanfilippo 2.4.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanfilippo 2.5, mi consenta, signor Presidente, di invitare i presentatori a ritirarlo. Ricordo che l'articolo 25 della legge finanziaria del 1986 prevedeva l'introduzione del contributo di solidarietà, da modulare secondo la potenzialità degli enti previdenziali e tale da fissare, in via di prima applicazione, il coefficiente al 2 per cento. Dopo alcuni anni di sperimentazione, si è potuto verificare che taluni istituti che versano tale contributo si trovano nella condizione di non poter erogare le proprie prestazioni previdenziali (mi riferisco all'ENPALS, al Fondo speciale degli autoferrotranvieri e al Fondo volo). È pertanto opportuno che sulla questione si operi una riflessione più attenta. Il mantenere fisso fino al 1992 tale contributo di solidarietà al 2 per cento arrecherebbe un danno ulteriore agli istituti che ho detto che sono oggi già in grande difficoltà. Per questi motivi, pur comprendendo le ragioni dell'emendamento, il relatore ne chiede il ritiro, rinviando alla discussione sulla futura legge finanziaria l'esame della materia in esso contenuta.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.01 e

dei suoi emendamenti 3.1 e 3-bis.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 del Governo.

Invito i presentatori dell'emendamento Cima 4.1 a ritirarlo perché pleonastico. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antonucci 5.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti Antonucci 1.3 e 1.4 e parere contrario sull'emendamento Sanfilippo 1.1. Per quanto riguarda l'emendamento Pallanti 1.2, il Governo si associa alla richiesta di ritiro formulata dal relatore per le stesse motivazioni dallo stesso addotte, aggiungendo tuttavia che vi è disponibilità ad affrontare il problema cui l'emendamento si riferisce in un provvedimento generale per il quale sono già stati raggiunti accordi ed intese con le categorie.

Il Governo invita i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Sanfilippo 1.01 e Gelpi 1.02 a ritirarli, dichiarando la sua disponibilità ad affrontare il problema in altra sede. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pallanti 2.1, Rebecchi 2.2, Pallanti 2.3 e Sanfilippo 2.4.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanfilippo 2.5, il Governo condivide la richiesta formulata dal relatore ed assicura che affronterà il problema al quale tale emendamento si riferisce nel corso dell'esame della legge finanziaria 1990, anche in considerazione delle situazioni che potrebbero determinarsi in assenza di una approfondita valutazione nel merito.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6 della Commissione. Si rimette all'Assemblea sull'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della Commissione. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.2 e si dichiara favorevole all'emendamento 3-bis.1 della Commissione.

Il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento Cima 4.1; in caso contra-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

rio, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antonucci 5.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 1.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 1.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

I presentatori dell'emendamento Pallanti 1.2 aderiscono all'invito al ritiro formulato dal relatore?

SALVATORE SANFILIPPO. Nel prendere atto delle assicurazioni fornite dal Governo, aderiamo all'invito del relatore e ritiriamo sia l'emendamento Pallanti 1.2 sia l'articolo aggiuntivo Sanfilippo 1.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sanfilippo.

Onorevole Gelpi?

LUCIANO GELPI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 1.02, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gelpi.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che è pertanto precluso l'emendamento Sanfilippo 2.4.

I presentatori dell'emendamento Sanfilippo 2.5 aderiscono all'invito a ritirarlo, formulato dal relatore?

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, non possiamo purtroppo aderire all'invito del relatore e del Governo perché, pur comprendendo che la legge finanziaria potrebbe rappresentare lo strumento adatto per risolvere il problema, rileviamo che un recente decreto del Presidente del Consiglio ha individuato una modulazione del contributo di solidarietà che nei fatti elimina qualche centinaio di miliardi di entrate precedentemente destinati all'INPS. Non comprendiamo quindi come il Governo possa nella legge finanziaria inserire una norma in contraddizione con tale decreto, a meno che non si garantisca che quest'ultimo verrà ritirato. In tal caso potremmo, evidentemente, anche ritirare il nostro emendamento. Per altro, in mancanza di impegni precisi, manteniamo l'emendamento in questione ed invitiamo i colleghi a votarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a nome della Commissione, l'onorevole Caviglioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, siamo dell'avviso che al momento dell'esame della legge finanziaria possa essere effettuata una ponderata valutazione del problema in discussione, pur se alcune delle questioni sottolineate dal relatore sarebbero in grado di indurre il Governo a compiere già ora una scelta. Tutto ciò consentirebbe al gruppo comunista di

ritirare l'emendamento e di prendere atto della nuova situazione determinatasi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ribadisce la sua disponibilità ad affrontare il problema nei modi che ha precisato in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Sanfilippo, dopo la precisazione del Governo ritira il suo emendamento 2.5?

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, ribadisco di insistere per la votazione del mio emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.01 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cima 4.1.

Onorevole Cima, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

LAURA CIMA. Vorrei chiarire, signor Presidente, il significato dell'emendamento in questione ricordando che il Governo, allorché ha espresso il parere, si è rimesso all'Assemblea. Questa è la prova evidente che la situazione non è definibile nei termini indicati dal relatore. L'interpretazione della disposizione cui l'emendamento si riferisce è infatti alquanto controversa. Anche gli uffici della Camera, da me consultati, hanno confermato che per raggiungere il risultato cui tendevo era opportuno che mantenessi l'attuale formulazione dell'emendamento, proprio per evitare interpretazioni ambigue.

In pratica si afferma che le aziende, che non hanno ancora risarcito allo Stato il danno derivante da reati ambientali dalle stesse commessi, non hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali. La formulazione adottata mi sembra venga ripetuta ad ogni reiterazione del decreto-legge: al punto 13 dell'articolo 4 del provvedimento si parla di violazioni di legge a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Accade dunque che le stesse aziende interessate non siano in grado di valutare esattamente questa disposizione. Non è chiaro, inoltre, se tale principio, la cui applicazione non è del tutto pacifica e che a suo tempo suscitò molto scalpore e fu recepito dal Governo con grande interesse, decada ogni qual volta ci si trovi di fronte alla reiterazione del decreto-legge.

L'emendamento 4.1, che si prefigge di chiarire una situazione ambigua, non modifica l'interpretazione sulla quale tutti avevano concordato in Commissione e precisamente che questo principio dovesse valere al momento della presentazione del decreto-legge. All'interno della Commissione non sono emerse, in proposito, valutazioni diverse ma solo l'esigenza di una modifica di natura tecnica. Del resto, lo stesso relatore, onorevole Borruso, nel corso della discussione svoltasi in Commissione, aveva definito il nostro emendamento pleonastico.

Pertanto, alla luce della posizione assunta dal Governo, vorrei che l'Assemblea si soffermasse un momento sull'opportu-

nità di inserire l'emendamento 4.1 nel provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Resta inteso che il suo intervento, onorevole Cima, vale quale dichiarazione di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, concordo con le osservazioni ora effettuate dalla collega Cima.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un problema di permanenza di un effetto che sembrerebbe diluito dalla reiterazione della proposta. Se la nostra volontà non fosse esplicitata in maniera chiara, la validità del principio che intendiamo affermare potrebbe sembrare non permanente, a differenza degli intendimenti del Governo.

Ritengo, quindi, sia necessaria un'interpretazione autentica per ribadire la validità del vincolo, che riguarda quelle imprese che avendo ricevuto una sanzione non hanno diritto ai benefici della fiscalizzazione, oppure — *quod abundat non vitiat* — sia opportuno accogliere l'emendamento Cima 4.1. Il tutto, non solo per soddisfare un'esigenza di chiarimento ma anche per rafforzare un principio utile a tutti, nel senso che chi ha reso un maleficio non può poi godere di un beneficio.

Non si tratta di un problema di forma, ma di sostanza. Ed è per questo che sono favorevole ad un'interpretazione che garantisca l'effetto che la collega Cima così opportunamente ha segnalato all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento Cima 4.1 anche se, come è stato già detto, esso potrebbe risultare pleonastico. Infatti il problema sottolineato dalla collega Cima e più volte segnalato dalla stessa Commissione ha tro-

vato accoglimento nella formulazione del testo predisposto dal Governo.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente, ritenendo pleonastico l'emendamento Cima 4.1, avevo invitato i presentatori a ritirarlo; ma dal momento che, come dice un vecchio adagio latino, *melius est abundare quam deficere*, accetto l'emendamento Cima 4.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con la valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cima 4.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 5.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

«La Camera,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

manifatturiero, estrattivo ed impiantistico secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT;

impegna il Governo

a confermare le direttive impartite dai dicasteri competenti nel senso che l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali venga fatta con riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981.

9/3973/1.

«Antonucci, Borruso».

«La Camera,

premesso che gli indirizzi per la riduzione della spesa pubblica in generale, e in particolare quelli di cui al disegno di legge n. 3973 in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali, non sono incompatibili con le speciali finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26;

premesso altresì che l'articolo 2, comma 17, ha escluso il riferimento, nell'interpretazione autentica, all'articolo della citata legge n. 26,

impegna il Governo

a diramare sollecite direttive affinché alle imprese operanti nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e che fruivano di sgravi degli oneri sociali venga applicato, dal 1° marzo 1986, data di entrata in vigore della legge n. 26, e per tutta la durata prevista dalla legge speciale, lo sgravio previsto all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge per ciascuna delle aliquote complessive previdenziali ed assistenziali,

impegna altresì il Governo

a verificare che da parte delle sedi periferiche dell'INPS interessate siano immediatamente applicate le suddette direttive al fine di pervenire alla pacifica composizione del crescente contenzioso e per corrispondere correttamente ai principi in-

formativi della citata legge n. 26 volti a contribuire a rimuovere le condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico delle province di Trieste e di Gorizia.

9/3973/2.

«Coloni, Bordon, Rebulli, Renzulli, Sanfilippo, Mancini, Vincenzo, Cavicchioli, Breda».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Dopo tale dichiarazione del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno?

BRUNO ANTONUCCI. Non insisto.

SERGIO COLONI. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Chiedo che la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo subito alla votazione finale del disegno di legge.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3973, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (3973).

Presenti	330
Votanti	315
Astenuti	15
Maggioranza	158
Hanno votato sì	185
Hanno votato no	130

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Avverto che, non avendo le competenti Commissioni concluso il proprio lavoro, non si procederà alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

In attesa che la Conferenza dei presidenti di gruppo concluda i propri lavori, sospendo la seduta per alcuni minuti.

**La seduta, sospesa alle 13,
è ripresa alle 13,10.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

**Approvazione del calendario dei lavori
dell'Assemblea per il periodo 11-13 luglio 1989.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 11-13 luglio 1989:

Martedì 11 luglio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali della proposta di modifica del regolamento (leggi di spesa) (doc. II, n. 22).

Mercoledì 12 luglio (pomeridiana) e giovedì 13 luglio (antimeridiana):

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, su disegni di legge di conversione di decreti-legge;

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

n. 215 del 1989 (GEPI) (da inviare al Senato - scadenza 4 agosto) (4004);

n. 229 del 1989 (atrazina) (da inviare al Senato - scadenza 14 agosto) (4037);

n. 217 del 1989 (turisti stranieri) (approvato dal Senato - scadenza 4 agosto) (4076);

n. 227 del 1989 (eutrofizzazione) (approvato dal Senato - scadenza 14 agosto) (4077);

n. 238 del 1989 (cinture auto pubbliche) (da inviare al Senato - scadenza 25 agosto) (4048);

n. 239 del 1989 (ENEA) (da inviare al Senato - scadenza 25 agosto) (4049).

Su questa proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, forse qualche collega un po' più giovane di me, che ormai sono qui da parecchio tempo, forse troppo, non ricorda che, in passato, quando vi erano le crisi di governo le Camere rimanevano sempre chiuse. Tutto ciò avveniva per un motivo specifico: a quei tempi si ricorreva alla decretazione d'urgenza nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione; di conseguenza, di decreti-legge da convertire ce n'erano pochi o nessuno.

Da un po' di tempo a questa parte l'articolo 77 della Costituzione è stato stracciato e la decretazione d'urgenza è diventata la normale forma di iniziativa legislativa dei governi che si sono succeduti. Ed allora, poiché esiste una norma che obbliga il Parlamento a riunirsi anche in periodo di crisi di governo, per esaminare i decreti-legge (quando il costituente inserì questa norma evidentemente pensava ad una decretazione d'urgenza di carattere eccezionale), le Camere sono riunite per esaminare i decreti-legge che i governi emanano con tanta facilità, per usare un'espressione eufemistica e moderata.

Oggi, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, tutte le opposizioni, prendendo atto di tale situazione e nella consapevolezza che questo sistema non può essere ulteriormente tollerato, hanno affermato — con toni diversi ed usando diverse argomentazioni — di non poter accettare che si esaminino decreti-legge «sfornati» in questo modo. Si è trattato di una riunione importante poiché questa presa di posizione assolve a mio avviso ad una duplice funzione: quella di denunciare l'eccesso della decretazione d'urgenza e quella di sottolineare l'intollerabilità, anche sul piano istituzionale, del modo in cui si sta svolgendo la crisi di Governo, dei suoi tempi e dell'atteggiamento con il quale la crisi stessa viene affrontata dai partiti che dovrebbero «risolverla» (lo dico tra virgolette).

Si è inteso sottolineare inoltre l'intollerabilità della volontà di alcuni partiti di ricucire una maggioranza che è chiaramente logorata e lacerata. Desidero confermare anche qui, in Assemblea, questo atteggiamento e questa denuncia, che formulo in poche parole, poiché qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una forma impropria di parlare della crisi, in aula, mentre si deve discutere del calendario dei nostri lavori.

Rinnovo la denuncia in questione e dichiaro di oppormi al calendario formulato dalla Presidenza, relativamente alla discussione dei disegni di legge di conversione. Devo dire che, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, mi ero dichiarato

disponibile, a nome del mio gruppo, a discutere uno o due decreti-legge che fossero veramente urgenti; tuttavia, signor Presidente, nel calendario che lei ha proposto, approvato dalla maggioranza e sostanzialmente sollecitato dal Governo, compaiono soltanto decreti adottati sicuramente in violazione dell'articolo 77 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che per comprendere l'opposizione del gruppo verde al calendario proposto occorra — come ha già fatto in parte il collega Pazzaglia — tenere presente il modo in cui si è svolta la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Noi ci siamo inizialmente trovati di fronte ad una proposta che prevedeva, dopo un'interruzione dei lavori nella prossima settimana, un calendario nel quale, insieme ad argomenti che rientravano nella obiettiva responsabilità del Parlamento, era compreso nuovamente un gran numero di decreti-legge. Si trattava di una proposta sicuramente non accettabile. Siamo arrivati ormai a quasi due mesi dall'apertura della crisi, ma la circostanza sembra non avere rilevanza per il Governo, che continua a «sfornare» decreti-legge, godendo per di più di quella corsia di accelerata preferenzialità che caratterizza l'esame di questi provvedimenti, privi in molti casi dei requisiti che l'articolo 77 della Costituzione imporrebbe.

In una situazione di questo genere, ritengo di dover chiedere ai colleghi — prima ancora di una riflessione sulla formulazione del calendario — se non si rendano conto, come avviene a noi quando incontriamo quotidianamente la gente, che in questa situazione si verifica una grave perdita di immagine delle istituzioni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

È bene che gli interlocutori istituzionali, i partiti politici, il Presidente della Repubblica, sappiano dal Parlamento che questa situazione, che comporta una distruzione dell'immagine delle istituzioni, non è più accettabile.

Se i partiti della maggioranza non sono in grado di affrontare e risolvere le questioni sul tappeto, il dibattito, in modo palese e non attraverso le «veline» dei giornali, deve essere riportato nell'ambito delle istituzioni parlamentari.

Certo, non è accettabile che, in assenza di tutto ciò, si vada avanti con la decretazione d'urgenza.

Di fronte al tentativo esperito dalla Presidente della Camera, di fronte alla sua buona volontà, ci eravamo anche dichiarati disponibili, assieme al gruppo del Movimento sociale, a verificare per alcuni, pochissimi decreti (uno per tutti quello relativo alla siccità), se sussistesse effettivamente un loro carattere di urgenza. Non credo invece si possa riproporre la discussione di un decreto come quello sulla GEPI, che non può essere esaminato senza la reale presenza di un Governo in carica che abbia la fiducia del Parlamento.

Per tale ragione, chiediamo al Parlamento, alla Presidenza della Camera, una iniziativa a salvaguardia delle istituzioni.

Altrimenti, signor Presidente, è inutile che, per antica e gloriosa tradizione, si lasci aperto la domenica il portone della Camera, a dimostrare la presenza delle istituzioni. A questo punto, le istituzioni devono dire ad altre istituzioni ed ai partiti che una tale situazione di logoramento dell'immagine repubblicana non può più continuare.

Pertanto siamo costretti ad annunciare un voto contrario sul calendario proposto (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte da una parte ad un abuso del ricorso alla decretazione

d'urgenza, dall'altra ad una crisi il cui svolgimento è sotto gli occhi di tutti. Essa non solo è incomprensibile, ma si è svolta in modo extraparlamentare ed anche extra-istituzionale, e si sta protrando in maniera tale che riteniamo si sia giunti ai confini stessi della legalità.

Si tratta di una crisi durante la quale il Presidente della Repubblica ha inizialmente conferito un incarico per non formare un Governo, mentre adesso non si giunge ad alcuna conclusione e la situazione è del tutto incomprensibile. Tutto questo con il segretario di un partito e con il partito stesso che stanno giocando allo scasso, in modo particolare delle istituzioni.

L'unica attività legislativa che prosegue è quella consistente nella conversione in legge della decretazione d'urgenza, che si configura come un abuso. Tale situazione potrebbe protrarsi ancora a lungo; potremmo andare avanti esaminando via via decreti-legge e solo questi, pur in mancanza di un Governo, chissà per quanto tempo ancora.

Ci troviamo pertanto in una condizione particolarmente grave e delicata.

Di fronte a tutto ciò, era stato inizialmente proposto di sospendere l'attività della Camera nella settimana prossima e di esaminare, nelle due settimane successive, sostanzialmente soltanto decreti-legge. Si sarebbe trattato di un segnale molto brutto, dal significato estremamente negativo, considerata la gravità della situazione e il modo in cui si sta svolgendo la crisi. Con la sospensione dell'attività per una settimana si sarebbe potuta ingenerare la cattiva impressione che non si prevedeva la conclusione della crisi entro le prossime tre settimane.

La nostra proposta — che ci sembrava e ci sembra tuttora molto ragionevole ed opportuna — era invece quella di lavorare la prossima settimana, senza discutere, però, i decreti-legge di conversione. Se venisse approvata, forniremmo alla pubblica opinione un segnale di un certo tipo, dedicandoci, nel corso dell'intera settimana, alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, alle autorizzazioni a

procedere, alle ratifiche di trattati internazionali e, al limite, alla discussione di riforme regolamentari, qualora la Giunta risolvesse la questione delle procedure con cui affrontare le modifiche al regolamento. Si tratterebbe, ripeto, di un segnale anche in riferimento allo svolgimento della crisi.

Siamo pertanto contrari al calendario proposto dalla Presidenza, che prevede l'esame di taluni decreti-legge, e ci auguriamo che esso venga respinto per approvarne uno simile a quello al quale ho fatto riferimento.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, le ragioni del nostro dissenso sul calendario proposto sono due: una principale, l'altra secondaria ma non irrilevante.

La prima, cui hanno già fatto cenno alcuni colleghi, risiede nel fatto che rischiamo di accettare passivamente, anche approvando il calendario proposto, una consistente violazione delle regole, che sta affermando nei fatti una Costituzione materiale (del tutto difforme dalla Costituzione della Repubblica) in base alla quale nel trascinarsi delle crisi di Governo l'esecutivo, ancorché dimissionario e quindi con funzioni formalmente ridotte alla gestione degli affari correnti, diventa l'unico legislatore, che getta sul tavolo del Parlamento per la conversione un profluvio di decreti-legge, imponendo l'unico ordine del giorno possibile secondo la prassi del Parlamento ed esautorando per un periodo indefinito quest'ultimo, che invece secondo Costituzione è il legislatore.

A noi sembra giusto, come agli altri colleghi dell'opposizione, compiere un atto che fermi questa deriva costituzionale e che dica con chiarezza che non si possono protrarre le crisi con giochi di *surplace*, con giochi personali e di parte, contemporaneamente spostando in capo al Governo l'esercizio del potere legislativo, esautorando di fatto il Parlamento o riducendolo ad un mero organo di ratifica, come oggi di fatto avviene.

Proponiamo quindi (abbiamo avanzato analoga richiesta nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo) che il Parlamento discuta materie di cui può occuparsi, diverse dalla conversione in legge di provvedimenti d'urgenza deliberati da un Governo dimissionario che avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso e adottare un'interpretazione restrittiva nella valutazione dei presupposti di costituzionalità richiesti per l'emanazione di decreti-legge.

Non ci opponiamo invece alla procedura dell'articolo 96-bis, cioè alla verifica immediata in aula della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione dei decreti-legge. Si tratta infatti di una garanzia per tutti (per la maggioranza come per l'opposizione) nei confronti di provvedimenti d'urgenza gravemente prevaricatori, che alterassero sensibilmente l'equilibrio costituzionale o le norme della Carta fondamentale.

La seconda ragione, signor Presidente, è relativa all'inserimento all'ordine del giorno di una modifica del regolamento alla quale pure il nostro gruppo tiene molto e che concerne le procedure di esame e di approvazione delle leggi di spesa e di verifica delle relative coperture finanziarie. Tale inserimento avviene però senza risolvere preventivamente, come avevamo chiesto e tutti avevano ritenuto legittimo, la questione delle procedure di esame delle modifiche al regolamento e dei relativi emendamenti.

Si era convenuto che la soluzione della questione dovesse precedere la discussione delle modifiche regolamentari, che comporta la prevedibile presentazione di emendamenti (probabilmente anche impegnativi). Al contrario, nel calendario testé letto si propone la discussione di una modifica al regolamento senza che questo nodo pregiudiziale sia stato sciolto.

La nostra non è quindi un'opposizione sul merito della specifica proposta di modificazione del regolamento, della quale del resto io stesso sono il relatore, ma è la riaffermazione di una pregiudiziale logica: prima occorre rivedere procedure che tutti abbiamo considerato inadeguate e poi applicarle (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

RENATO ZANGHERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO ZANGHERI. Signor Presidente, ci opponiamo al calendario proposto per due ordini di motivi. In primo luogo perché riteniamo che le prossime, ulteriori modifiche del regolamento debbano essere elaborate sulla base di nuove procedure, che del resto sono in stato di avanzato esame da parte della Giunta per il regolamento e che ci auguriamo possano essere adottate al più presto all'Assemblea. Una volta adottate queste modifiche procedurali, allora saremo pronti ad affrontare le questioni di merito, sulle quali del resto non abbiamo alcuna obiezione e che anzi abbiamo contribuito ad elaborare.

Il secondo ordine di motivi riguarda la situazione molto grave che si è creata con il continuo, sistematico abuso da parte del Governo della decretazione d'urgenza. È una denuncia che abbiamo già fatto sulla stampa e mediante un passo nei confronti della Presidenza della Repubblica. È noto che noi consideriamo un vero e proprio stravolgimento del processo legislativo e dei rapporti tra esecutivo e Parlamento questo ricorso continuo, ormai incessante, da parte di un Governo addirittura dimissionario ad una decretazione che la Costituzione e la legge sulla Presidenza del Consiglio prevedono in limiti molto precisi; limiti che sono stati invece largamente superati. È un'indecenza costituzionale, la situazione attuale! Dal punto di vista costituzionale il Governo si comporta, noi riteniamo, in maniera non rispettosa; e non varrà alcuna maggioranza numerica a dare decenza ad un comportamento che, a nostro parere, non è decente!

Ed a questo proposito voglio accennare ancora una volta al problema molto grave di chi debba essere giudice di abusi di questo genere, che non possono essere sanati da una maggioranza.

Il nostro voto contrario al calendario proposto ha dunque il significato di una presa di posizione politica, istituzionale ed anche, voglio dirlo, di una sollecitazione nei confronti dei partiti individuati come quelli che

sarebbero destinati a formare il nuovo Governo, a dar vita alla nuova maggioranza: una sollecitazione a concludere questo itinerario troppo lungo della crisi. La crisi si sta trascinando senza limiti e, bisogna che io lo dica, senza senso di responsabilità da parte dei partiti della vecchia maggioranza. Si deve concludere, si deve dare al paese una guida politica, si deve impedire che il Parlamento sia messo — come accade in questi giorni — nella condizione di non poter lavorare o di poter lavorare soltanto in questa maniera affannata che tutti vediamo.

Per queste ragioni voteremo contro la proposta che è stata fatta e ci auguriamo che un nuovo calendario possa essere sostituito a questo, sì da consentire alla Camera di compiere il proprio lavoro (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

ANTONINO ZANIBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO ZANIBONI. Signor Presidente, certamente il fatto che oggi si discuta in quest'aula sul calendario dei lavori della Camera non ci può indurre a dimenticare che è in corso una crisi di Governo. Questo è chiaro. Tuttavia la tendenza a trasformare un dibattito sul calendario in un dibattito sulla crisi di Governo ci sembra quanto meno eccessiva.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno affermato che la decretazione d'urgenza da parte del Governo si è dilatata in modo esorbitante. Da tempo noi abbiamo espresso le nostre opinioni e le nostre proposte su questo argomento, anche per quanto riguarda le modifiche regolamentari. Il problema quindi esiste. Per altro, con riferimento all'esempio specifico, dobbiamo ricordare che per la maggior parte si tratta di decreti-legge emanati dal Governo e poi reiterati.

Ma la domanda di fondo è questa: a chi compete esprimere un giudizio sulla caratteristica di urgenza di un decreto-legge? Non credo spetti alla Conferenza dei presidenti di gruppo e nemmeno all'Assemblea nel momento in cui discute del calendario dei lavori della Camera. Compete invece all'As-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

semblea, nel momento in cui è chiamata ad esprimersi sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza dei decreti-legge.

Riteniamo quindi che la proposta di calendario di cui la Presidenza ha poc'anzi dato lettura sia praticabile; e del resto si tratta di una sorta di compromesso tra le diverse opinioni espresse.

Ai colleghi intervenuti prima di me voglio ricordare che, per quanto concerne le modifiche regolamentari in materia di leggi di spesa, noi abbiamo condiviso la proposta di svolgere la prossima settimana la discussione generale, in attesa che la Giunta per il regolamento si esprima in merito alle procedure. La stessa Presidenza ha previsto per giovedì la convocazione della Giunta.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà dunque a favore della proposta di calendario.

GIORGIO CARDETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, il gruppo socialista voterà a favore della proposta di calendario dei lavori, di cui poc'anzi è stata data lettura.

Non possiamo non rilevare come in realtà si stia svolgendo in quest'aula un dibattito che va oltre l'esigenza di individuare un calendario dei lavori dell'Assemblea. Se si ritiene che in pendenza di una crisi di governo che si presenta certamente lunga i lavori della Camera debbano essere completamente interrotti, lo si dica chiaramente. Se invece — e mi sembra sia questa l'opinione di tutti — si pensa che i lavori parlamentari debbano proseguire, in quanto la crisi non riguarda le Camere bensì il Governo, allora risulta abbastanza strano ipotizzare che non si debba discutere alcun tipo di provvedimento.

Io ritengo che in sede di Conferenza dei capigruppo sia stato compiuto il massimo sforzo, autorevolmente avallato dalla Presidenza, per tentare di raggiungere una mediazione e di trovare un compromesso sul calendario dei nostri lavori. Lo dimostra il fatto che, rispetto all'originaria ipotesi di esaurire l'esame delle riforme regolamen-

tari concernenti le leggi di spesa, è stata poi accolta la proposta della Presidenza di procedere soltanto alla discussione generale delle stesse.

Se invece si ritenesse che neppure nella materia regolamentare, che è svincolata dall'iniziativa del Governo, la Camera possa esercitare il suo potere decisionale, diventerebbe addirittura inutile la sua stessa convocazione.

Per tali motivi il gruppo socialista voterà a favore della proposta di calendario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione della proposta di calendario per il periodo 11-13 luglio 1989.

Avverto che, per agevolare il computo dei voti, la votazione sulla proposta di calendario dei lavori dell'Assemblea sarà effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di calendario per il periodo dall'11 al 13 luglio, di cui ho prima dato lettura.

(È approvata).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 11 luglio 1989, alle 17:

Discussione del documento:

Proposta di modificazione al regolamento (articoli 72, 74, 75, 85, 86, 93 e 94): Procedure di riscontro degli oneri finanziari recati dai progetti di legge (doc. II, n. 22).

— *Relatore:* Bassanini.

La seduta termina alle 13.40.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 16.40.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 luglio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VITI ed altri: «Interpretazione autentica e norme integrative del comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, concernente la costituzione di cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie» (4063);

MATTEOLI e FINI: «Istituzione del consorzio dei comuni della Garfagnana» (4064);

ORCIARI: «Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni» (4065);

SAPIO ed altri: «Ammodernamento delle caserme e delle infrastrutture militari mediante un finanziamento decennale straordinario e attraverso permuta ed alienazioni di immobili non più necessari alla difesa» (4066);

TEODORI ed altri: «Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane» (4067);

BENEVELLI ed altri: «Istituzione dell'albo professionale dei sociologi» (4068);

REBECCHI ed altri: «Ordinamento della professione di perito aziendale corrispondente in lingue estere» (4069);

PATRIA ed altri: «Delega al Governo per l'emanazione di norme quadro sulle professioni intellettuali» (4070);

BIONDI ed altri: «Norme in materia di competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica» (4071);

COLUCCI ed altri: «Istituzione e disciplina dell'albo dei progettisti di interni» (4072);

ROTIROTI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi» (4073);

PAOLI ed altri: «Incentivi per l'attività e l'espressione artistica dei giovani» (4074).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ORSINI GIANFRANCO ed altri: «Nuove norme riguardanti la concessione di alloggi demaniali al personale militare e civile della Difesa» (4078);

GRILLI e DONAZZON: «Abolizione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, da parte di riparatori di apparecchi teleradiofonici» (4079);

DIAZ ed altri: «Norme sull'ammissione del personale femminile nel Corpo forestale dello Stato» (4080).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Artioli ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ARTIOLI ed altri: «Norme relative alla sterilizzazione volontaria» (2628).

Il deputato Diaz ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

DIAZ: «Norme sull'ammissione del personale femminile nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo della Guardia di finanza» (3875).

Le proposte di legge, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FORLEO: «Estensione al personale della Polizia di Stato, assegnato al Centro nautico e sommozzatori, dell'indennità supplementare di impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187» (3918) (*annunciata nella seduta dell'11 maggio 1989*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Luigi Grillo.

La proposta di legge CARIA e BRUNO PAOLO: «Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani» (3943) (*annunciata nella seduta del 18 maggio 1989*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pellegatta.

Ritiro dell'adesione di un deputato ad una proposta di legge.

Il deputato Armellin ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

PARLATO: «Istituzione del fondo di solidarietà per le future madri» (2492) (*annunciata nella seduta del 22 marzo 1988*).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge, la relazione semestrale sullo stato dell'editoria riferita al 30 giugno 1989 (doc. LXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risoluzioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni in Commissione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Bassolino n. 4-14467 del 5 luglio 1989.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 3977 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	363
Votanti	363
Astenuti	—
Maggioranza	182
Voti favorevoli	213
Voti contrari	150

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Barbalace Francesco
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martuscelli Paolo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Ravasio Renato

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Romita Pier Luigi

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro

Santonastaso Giuseppe

Santoro Italo

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scarlato Guglielmo

Senaldi Carlo

Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano

Sorice Vincenzo

Sterpa Egidio

Susi Domenico

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio

Testa Antonio

Torchio Giuseppe

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni

Zolla Michele

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido

Alinovi Abdon

Angelini Giordano

Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura

Barbera Augusto Antonio

Barbieri Silvia

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassanini Franco

Bassi Montanari Franca

Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo

Bertone Giuseppina

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Bonfatti Pains Marisa

Bordon Willer

Borghini Gianfrancesco

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciabarri Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia

Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antonio
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 4030 em. 1.1.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	339
Votanti	332
Astenuti	7
Maggioranza	167
Voti favorevoli	131
Voti contrari	201

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Barbalace Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Martuscelli Paolo
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Mellini Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Rognoni Virginio
Sanguineti Mauro
Teodori Massimo
Testa Antonio
Vesce Emilio

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Formigoni Roberto

Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 4030 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	342
Votanti	220
Astenuti	122
Maggioranza	111
Voti favorevoli	207
Voti contrari	13

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Barbalace Francesco
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
D'Aimmo Florindo
Grippi Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando

Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martuscelli Paolo
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Nania Domenico
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Biondi Alfredo
Cecchetto Coco Alessandra
Diaz Annalisa
Filippini Rosa
Mellini Mauro
Salvoldi Giancarlo
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Teodori Massimo
Vesce Emilio
Zevi Bruno

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia

Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 3976 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Voti favorevoli	200
Voti contrari	140

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Barbalace Francesco
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo

Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martuscelli Paolo
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Si è astenuto:

Borghini Gianfrancesco

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro

Formigoni Roberto

Foschi Franco

Gorgoni Gaetano

Lenoci Claudio

Martino Guido

Rauti Giuseppe

Rubbi Antonio

Sarti Adolfo

Scovacricchi Martino

Sinesio Giuseppe

Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 3973 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	330
Votanti	315
Astenuti	15
Maggioranza	158
Voti favorevoli	185
Voti contrari	130

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martuscelli Paolo
Mattarella Sergio
Mazza Dino

Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Grilli Renato
Guerzoni Luciano

La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Paoli Gino
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato
Zevi Bruno

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Bianchini Giovanni
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Dal Castello Mario
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Saretta Giuseppe
Scalia Massimo
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio

Martino Guido
Rauti Giuseppe
Rubbi Antonio
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

udite le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici nelle audizioni tenute presso la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici;

esaminate le proposte relative al secondo stralcio attuativo 1988-1990 del piano decennale.

Considerato che:

il sovrapporsi nel tempo dei diversi strumenti di programmazione (programma triennale 1979-1981; programma stralcio 1982-1987 e relativi primo stralcio attuativo 1987 e secondo stralcio 1988-1990) rende ormai pressoché impossibile al Parlamento conoscere lo stato di attuazione delle pratiche amministrative (progettazione e aggiudicazione) dei lavori e lo stato della loro effettiva esecuzione;

non sempre risultano tra loro coordinate le priorità di intervento indicate nei diversi programmi e che ciò determina nell'azione dell'ANAS il mancato rispetto di una metodologia rigorosamente programmatica degli interventi viari;

la situazione ha assunto aspetti di particolare gravità nel settore degli interventi sulla rete autostradale in concessione in quanto:

il programma triennale 1985-1987 non tiene conto della distinzione in tre fasi temporali di attuazione degli interventi sulla rete autostradale prevista dal piano decennale e considera come prioritari interventi collocati in terza fase. Ciò non appare compatibile, oltre che con un corretto rispetto della scala di priorità, con la funzione stessa del programma triennale che, pur caratterizzato da una autonoma legittimazione legislativa e di finanziamento, va considerato, secondo quanto affermato dall'ANAS « come stret-

tamente incardinato nella logica del piano decennale 1987-1996 così riportando la politica della infrastruttura stradale primaria in un organico quadro di riferimento funzionale, sistematico e operativo »;

i primi due stralci attuativi del piano decennale non fanno più riferimento alle distinte fasi in cui il piano stesso colloca gli interventi sulla rete autostradale, ponendosi così in palese contraddizione con il piano di cui sono strumenti di attuazione e abbandonando ogni criterio di programmazione;

l'istituzione, in sede di primo stralcio attuativo del piano decennale, di un apposito capitolo nel bilancio dell'ANAS denominato « fondo unico di dotazione interregionale » cui possono attingere tutte le iniziative autostradali indicate dalle società concessionarie e che siano tecnicamente, economicamente e finanziariamente atte a porre in essere una rapida attuazione in termini di spesa di fatto concorre a vanificare ogni logica programmatica, essendo stata abbandonata, senza che al Parlamento sia stato reso possibile di pronunciarsi, la richiamata distinzione in tre fasi di priorità;

tutte le tratte autostradali possono in tal modo venire realizzate al di fuori di una qualsiasi valutazione di effettiva necessità ed urgenza senza che ciò trovi riscontro formale nella delibera del CIPE del 20 gennaio 1986 che approva le linee generali del piano decennale di interventi limitatamente agli investimenti delle prime due fasi quantificandone l'ammontare, in lire 17.684 miliardi a fronte del quale viene stimato in 11.984 miliardi il presunto onere a carico dello Stato;

la mancata osservanza del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, priva del necessario complessivo riscontro da parte del CIPE del fabbisogno delle autostrade in concessione ed il relativo contributo a carico dello Stato quantificati dall'ANAS rispettivamente in 41 mila ed in 27 mila miliardi di lire correnti;

evidenti ragioni di compatibilità con la complessiva situazione economica del Paese e con le esigenze finanziarie del più vasto piano generale dei trasporti, rendono eccessiva e ingiustificata la contribuzione da parte dello Stato, quantificata in una percentuale del 68 per cento del costo totale delle opere, alle società concessionarie di autostrade che dovrebbero di norma operare in regimi di autofinanziamento fatta eccezione per tratte autostradali che presentino particolari difficoltà di costruzione e rispondano a riconosciute necessità nazionali;

in ogni caso i livelli di contribuzione previsti sono tali da modificare concettualmente il riferimento normativo di tutta la legislazione autostradale per la rete in concessione e da rendere necessario che il Parlamento definisca fino a quale punto sussistono legittimazioni politico-economiche per attribuire in concessione e quindi sottoporre all'onere del pedaggio nuovi tratti autostradali;

il piano decennale e i relativi stralci attuativi nel settore delle autostrade in concessione investono politiche generali nel comparto trasporti e che perciò vanno coordinati nell'ottica degli obiettivi previsti nel piano generale dei trasporti ed in particolare con l'indicazione di un progressivo trasferimento di quote significative di traffico dalla strada alla ferrovia e al mare valutando anche in tale contesto la convenienza economica dei singoli interventi;

l'attuazione del piano decennale richiede uno sforzo particolare che l'ANAS non è in grado di produrre per i limiti di organici quantitativi e qualitativi di specializzazione non sufficientemente corretti dai provvedimenti di cui alla legge 26 marzo 1986, n. 86;

vanno stabilite nuove norme atte a garantire procedure snelle ed efficaci nelle fasi di progettazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori che consentano certezza, trasparenza, rapidità e contenimento dei costi;

necessita altresì la definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale che serva a qualificare i singoli interventi;

valuta positivamente la proposta di secondo stralcio attuativo 1988-1990 del piano decennale della viabilità limitatamente agli interventi sulla viabilità statale;

impegna
il ministro dei lavori pubblici,
presidente dell'ANAS:

a riconsiderare le proposte contenute nel secondo stralcio attuativo del piano decennale nel settore delle autostrade, rendendole pienamente rispondenti al piano generale dei trasporti e compatibili con la priorità assoluta degli interventi sulla viabilità statale;

a fissare nel 10 per cento il massimo del contributo statale per la costruzione di autostrade in luogo dell'attuale 68 per cento;

ad istituire un fondo di rotazione che, nel rispetto delle priorità del piano decennale, utilizzando anche residui passivi dell'ANAS, consenta di finanziare e realizzare, con procedure accelerate, opere di viabilità statale la cui urgenza ed indifferibilità sia riconosciuta dal Parlamento.

(7-00274) « Bulleri, Boselli, Angeloni, Sapi, Bonfatti Pains, Cicerone ».

La III Commissione

rileva, dopo le minacce rivolte nelle settimane scorse a Patricio Aylwin, Presidente della Democrazia Cristiana Cilena e probabile candidato unico di tutte le forze di opposizione alle elezioni presidenziali del 14 dicembre prossimo, un nuovo inaccettabile attacco al faticoso processo di democratizzazione del Cile sferrato dalla Giunta Militare al potere. Il Governo intenderebbe escludere dalle elezioni il partito comunista cileno e il partito socialista di Clodomiro Almeyda, già

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

Ministro degli Esteri del Governo di unità popolare. L'intenzione dei generali è di impedire anche la presenza di candidati comunisti all'interno di liste unitarie.

Esprime la più decisa protesta nei confronti di queste decisioni indicative di un orientamento che nega le premesse basilari per il ripristino della democrazia in Cile e il convinto sostegno a tutte quelle forze che operano in Cile, con impegno unitario, per la transizione democratica e chiede che cessino le minacce agli esponenti dell'opposizione, che vengano accantonate le decisioni liberticide e che si rinunci definitivamente, da parte

della Giunta Militare, a qualunque tentazione di interrompere il processo democratico avviato con il plebiscito popolare del 5 ottobre 1988;

invita il Governo italiano

a conformare la sua azione politica e diplomatica verso il Cile all'ottemperanza di queste condizioni.

(7-00275) « Napolitano, Pajetta, Piccoli, Portatadino, Boniver, Intini, Caria, Rutelli, Rubbi Antonio, Marri ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TAGLIABUE, BENEVELLI, BERNASCONI, MONTANARI FORNARI, BIANCHI BERETTA, COLOMBINI e BRESCIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la XII Commissione affari sociali, nella seduta di mercoledì 15 marzo 1989, ha approvato una risoluzione, con il parere favorevole del ministro della sanità, con la quale si impegnava il Governo « alla emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e alla individuazione della procedura esecutiva più accelerata al fine di garantire una tempestiva erogazione delle risorse finanziarie alle regioni »;

sempre in detta risoluzione venivano indicati i criteri secondo cui provvedere al riparto della quota di tremila miliardi, quale prima parte riferita all'anno 1988, della somma di trentamila miliardi per nuovi investimenti nella sanità, stabiliti dall'articolo 20 della legge finanziaria 1988 —;

quali siano le ragioni che hanno impedito al ministro della sanità di provvedere alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 20 della legge finanziaria 1988 e in ottemperanza alla risoluzione votata dalla XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati;

come si intenda ovviare a questo ingiustificato ritardo che si aggiunge a quello già accumulato dal Governo nel varo dei provvedimenti stabiliti dall'articolo 20 della legge finanziaria 1988 e che mette in evidenza le responsabilità del ministro della sanità di tenere immobilizzate notevoli risorse finanziarie indispensabili per interventi di qualificazione dei servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri;

come si intende provvedere alla assegnazione alle regioni della quota di tremila miliardi che doveva già essere stata erogata nel 1988 per investimenti aggiuntivi nelle strutture sanitarie. (5-01577)

MACCIOTTA, BELLOCCHIO, VISCO, PIRO e AULETA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

a partire dal 1° luglio il Banco di Napoli attua sulle cedole dei titoli del debito pubblico versate in conto un ritardo sulla valuta di 10 giorni e su quelle regolate in contanti una trattenuta del 2 per cento —;

se vi siano in tal senso disposizioni dell'ABI ed in ogni caso quali siano le condizioni medie praticate e quali le condizioni dei principali istituti di credito (banche di diritto pubblico e di interesse nazionale, principali casse di risparmio);

se tali condizioni siano state concordate con l'istituto di emissione, quali siano le condizioni di regolazione del servizio titoli e cedole intercorrenti tra istituto di emissione e aziende di credito ed in particolare se la remunerazione del servizio cedole non sia compresa nella commissione attribuita alle aziende al momento della sottoscrizione dei titoli;

se ritenga che tali condizioni violino il regime giuridico dei titoli del debito pubblico e costituiscano indebito ostacolo alla sottoscrizione degli stessi. (5-01578)

BASSOLINO, PROVANTINI e CHERCHI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

per quali motivi di carattere urgente, in nome di quali interessi pubblici generali, in base a quali indirizzi di Governo ed a quali scelte del consiglio di amministrazione o a quale risoluzione di aspro conflitto sindacale, il presidente dell'ENEL abbia proceduto, nel culmine della campagna elettorale alla nomina di 113 dirigenti dello stesso ente dopo che lo stesso presidente aveva deciso il pas-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

saggio a dirigenti di secondo e terzo livello di un altro centinaio di funzionari dell'ente elettrico di Stato;

quale sia la valutazione del ministro su questi atti del presidente dell'ENEL ed i criteri adottati per tali promozioni di massa ai vertici ENEL effettuate nel pieno della campagna elettorale. (5-01579)

SERRA, SOLAROLI, BELLOCCHIO e LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni presenta nella sua impostazione notevoli contraddizioni, non essendo né progressiva né proporzionale;

rende ulteriormente squilibrato il sistema fiscale gravando solo sul reddito produttivo e non risolve i problemi della finanza locale;

nella sua concreta applicazione solleva problemi di prelievo in soggetti che non hanno capacità fiscale, quali ad esempio: migliaia di giovani laureati in medicina e chirurgia come altri giovani professionisti agli inizi dell'attività, per i quali l'apertura della partita IVA è solo un atto obbligatorio che può restare per anni privo di qualsiasi riscontro occupazionale e redditizio;

questo onere si aggiunge ad altri quali: tassa concessione partita IVA, contributi previdenziali, costo dell'iscrizione agli albi, ecc., che devono essere corrisposti pur senza percepire reddito —

quali iniziative di ordine legislativo il ministro intenda adottare per eliminare, in attesa del superamento della IACIAP, questa evidente assurdità. (5-01580)

D'AMATO CARLO, BARBALACE, CELLINI, ZAVETTIERI e REINA. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

i mezzi d'informazione hanno diffuso notizie in merito a scelte prioritarie, effettuate dal commissario straordinario dell'ente ferrovie, in ordine ad un nuovo piano d'investimenti da attuare entro il 1996;

qualora tali notizie rispondessero a verità, sarebbe stravolta la programmazione industriale che nel corso di questi anni ha visto impegnate tutte le aziende del settore, per cui diventa indispensabile un confronto con il Parlamento e le Commissioni competenti anche in ordine ad eventuali soluzioni di più ampio respiro per salvaguardare i livelli occupazionali e procedere a programmi di ristrutturazione e riconversione industriale;

in particolare, verrebbero danneggiate gravemente le aziende del Mezzogiorno, già fortemente penalizzate dalla riduzione delle commesse;

inoltre, senza giustificazione alcuna, stando sempre a notizie riferite, sarebbero state effettuate scelte che escludono, di fatto, il sud dal programma di ammodernamento e di velocizzazione del trasporto passeggeri e merci, sulla base di accordi in corso di definizione con le organizzazioni sindacali —

se ritengano di intervenire affinché l'intera problematica sia approfondita e discussa nelle sedi competenti. (5-01581)

PEDRAZZI CIPOLLA, COLUCCI, BORRUSO, DEL PENNINO, BALBO, RUSSO FRANCO, SCALIA, ORLANDI, CAVAGNA e SERAFINI MASSIMO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la SAIPEM di San Donato Milanese, società del gruppo ENI, che opera nel settore della perforazione petrolifera, della costruzione di oleodotti, gasdotti, acquedotti, del montaggio di impianti petrolchimici, di realizzazione di montaggi e di piattaforme, di infrastrutture, è, nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

suo campo di attività, tra i principali operatori mondiali;

la società ha comunicato il 23 giugno 1989 unilateralmente la progressiva sospensione dal lavoro di 620 operai ed impiegati in cassa integrazione speciale e senza anticipo dal salario;

questa ulteriore diminuzione di manodopera avviene dopo che i lavoratori italiani impiegati hanno registrato un calo dal 1985 al 1988 di 1850 unità, mentre contemporaneamente l'azienda ha sistematicamente ricorso ad appalti e subappalti, senza le necessarie garanzie per i lavoratori addetti;

le scelte occupazionali dell'azienda avvengono in assenza di un progetto di ristrutturazione e riconversione produttiva che sappia valorizzare il grande patrimonio tecnico-professionale acquisito in anni di attività —

quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per garantire:

a) la definizione della politica aziendale della SAIPEM;

b) positive e corrette relazioni sindacali;

c) garanzie occupazionali per i dipendenti. (5-01582)

GUERZONI, DI PRISCO, MASINI, GRAMAGLIA, LEVI BALDINI, BALBO, BERTONE, BERNOCCO GARZANTI, BECCHI e DIAZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1989 l'alunno Carlo Fagionato, frequentante la prima classe della scuola media « C. Ridolfi » di Lonigo (Vicenza), è stato ammesso « con riserva » alla classe seconda;

nel luglio 1988, al momento dell'iscrizione del figlio in prima media, i genitori dello studente decisero di non far avvalere il figlio dell'insegnamento della religione cattolica;

non essendo stata organizzata correttamente l'ora alternativa all'interno dell'orario scolastico da parte del collegio dei docenti (il quale, con atto palesemente illegittimo, nell'effettuarne la programmazione non convocò i genitori interessati, come, al contrario, richiesto dalle relative circolari ministeriali), i genitori del ragazzo decisero di non far frequentare al figlio l'insegnamento impartito durante l'ora alternativa;

il preside della scuola menzionata, nell'ottobre 1988, comunicò ai genitori dell'alunno di aver deferito la questione al provveditorato agli studi di Vicenza, richiedendo, in particolare, il parere dello stesso in merito alla possibilità di applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce che « gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva »;

il giudizio finale sulla preparazione dell'alunno, formulato dal consiglio di classe e riportato sulla scheda personale e sull'attestato relativi all'anno scolastico 1988-1989, mostra che « il progresso negli studi è stato buono » e che « la preparazione culturale raggiunta è nel complesso più che buona », attestando, di conseguenza, il raggiungimento di un buon « livello globale di maturazione »;

la decisione adottata dal preside e dal consiglio di classe di ammettere l'alunno alla seconda classe « con riserva » appare del tutto discriminatoria e mortificante nei riguardi di un ragazzo di 12 anni il quale, pur avendo frequentato con impegno e con profitto l'anno scolastico e avendo conseguito risultati soddisfacenti, vede inspiegabilmente concertata una sorta di « congiura » ai suoi danni da parte del corpo insegnante e del preside,

visto e considerato che il segreto d'ufficio sul contenuto delle riunioni del consiglio di classe comporta una riserva di sorpresa finale al momento della pubblicazione dei risultati di fine anno scolastico, i quali, come è noto, essendo accessibili a tutti, sono suscettibili, per altro, di ogni qualsivoglia interpretazione;

la sentenza della Corte costituzionale n. 203 dell'11-12 aprile 1989, affermando, come è noto, il « principio supremo della laicità dello Stato », ha ritenuto non obbligatoria la scelta di avvalersi dell'ora alternativa, motivando la decisione con l'affermazione che « la previsione ... di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione », proclamato all'articolo 19 della Costituzione, e verrebbe altresì a ledere il principio della responsabilità educativa dei genitori enunciato dall'articolo 30;

la sentenza stessa prevede che sia esclusa « la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi », in quanto con essa si verrebbe a configurare una « patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche »;

la ventilata applicazione dell'articolo 6 della legge n. 517 del 1977 deve considerarsi, a giudizio degli interroganti, del tutto fuorviante, poiché disattenderebbe il contenuto della sentenza sopra menzionata, che appare una volta per tutte chiaro ed inequivocabile —:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza presso il provveditore agli studi di Vicenza affinché questi non

adotti alcuna decisione che possa risultare discriminatoria nei confronti dell'alunno;

se non ritenga necessario ed urgente impartire le opportune istruzioni al preside e al collegio dei docenti della scuola media « C. Ridolfi » di Lonigo al fine di assicurare che l'alunno Carlo Faggionato sia senz'altro ammesso alla seconda classe, cui ha diritto, con contestuale ed immediata cancellazione della « riserva », impropriamente apposta dal collegio dei docenti all'ammissione stessa;

se non ritenga incompatibile con il contenuto della precitata sentenza della Corte costituzionale la recente circolare ministeriale, per effetto della quale, per l'anno scolastico 1989-1990, gli studenti che non si avvarranno dell'ora alternativa saranno obbligati a rimanere comunque nei locali scolastici, illegittimamente stravolgendo, in tal modo, a giudizio degli interroganti, la portata della menzionata decisione della Corte costituzionale.

(5-01583)

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere — premesso che:

in materia di linee ferroviarie in concessione il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 attribuisce la delega di funzioni amministrative alle regioni;

il Parlamento ha in atto la discussione circa il trasferimento delle ferrovie concesse a società per azioni a totale o prevalente capitale pubblico regionale;

secondo indiscrezioni giunte all'interrogante, il ministro interrogato sarebbe intenzionato a rinnovare la concessione di prossima scadenza alla Sepsa di Napoli, con l'intenzione di estendere il rinnovo anche ad altre similari società;

se così fosse, si perpetuerebbe una situazione gravemente compromessa sia a livello di trasparenza gestionale che di organica integrazione delle attuali linee

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

nei bacini di traffico a carattere regionale;

il rinnovo delle concessioni risulterebbe palesemente inadeguato alle moderne esigenze di trasporto, anche alla luce dell'attuale situazione di esercizio delle ferrovie concesse operanti in aree per lo più metropolitane, che le individua

quale sorta di evoluzione delle tramvie di piena competenza regionale -

se ritenga che il rinnovo non sia attuabile per motivi di legittimità, stante la crisi di Governo durante la quale questo può solamente compiere atti connessi alla ordinaria amministrazione.

(5-01584)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DE CARLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui venga soppressa la pretura di Gemona sia pure nel piano di razionalizzazione delle preture d'Italia, che notoriamente centro di tutta la zona terremotata del Friuli, simbolo della rinascita e della ricostruzione dello stesso, è facilmente riscontrabile il dato di fatto che Gemona è molto più caricata di lavoro della pretura di Tarcento che viene salvata dal programma di razionalizzazione delle sedi; un uguale discorso può essere fatto nei confronti della pretura di Pontebba, sempre rimanendo nell'ambito del tribunale di Tolmezzo. L'interrogante vorrebbe essere tranquillizzato circa la voce che sta sempre più prendendo piede presso l'opinione pubblica secondo la quale la pretura di Tarcento rimarrebbe in piedi in quanto il pretore è consigliere di cassazione e quindi sarebbe in grado di influenzare l'opinione degli estensori del più volte citato piano di semplificazione dell'assetto pretorile in Italia, per la parte tribunale di Tolmezzo. (4-14482)

TEALDI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

da indagini recentemente condotte risulta che vengono, fra l'altro, immessi sul mercato nazionale notevoli quantitativi di lamponi surgelati di provenienza extracomunitaria (Ungheria, Bulgaria, Cina, ecc.) a prezzi assai ridotti se non addirittura irrisori, gravemente competitivi rispetto al nostro prodotto nazionale;

tale circostanza penalizza i nostri produttori di piccoli frutti, che con notevoli sacrifici hanno impiantato e mantenuto lamponeti, dai quali debbono trarre il reddito necessario per il sostenimento delle proprie famiglie;

per la massima parte, tali lamponeti sorgono in zone montane disagiate e sono la unica preziosa risorsa che ha consentito a quelle popolazioni di restare ancora in tali aree, dove è necessaria la loro presenza quale indispensabile presidio umano per il mantenimento degli equilibri necessari a salvaguardare la montagna con la sua economia, già per tanti lati non sufficientemente sorretta dallo Stato;

pertanto, il sovraccennato fenomeno dell'importazione dei lamponi surgelati deve essere arginato con urgenza per evitare gravissimi e irreparabili danni alla nostra gente di montagna;

già lo scorso anno gli operatori commerciali che hanno acquistato dai nostri tradizionali produttori sono stati fortemente penalizzati dalla improvvisa immissione nel commercio dei prodotti surgelati stessi e, di conseguenza, quest'anno procedono con la massima cautela quando addirittura non disertano i mercati locali d'acquisto;

analogo problema si pone e sorge anche per gli altri piccoli frutti (mirtillo, ribes, more, uva spina, ecc.), con le stesse considerazioni sopra esposte —

quali iniziative si intendono adottare per stroncare quanto sopra evidenziato, derivante da importazioni che non trovano giustificazione alcuna, essendo i paesi della CEE produttori sufficienti per far fronte alle richieste del mercato dei paesi stessi. (4-14483)

GASPAROTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 65, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, dispone per l'attribuzione della qualifica di « aiutante » o « scelto » recitando che: « Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio » —;

se è a conoscenza che la direzione generale sottufficiali-esercito, 3^a divisione - 2^a sezione, con lettera circolare numero 30036/7/SAS/1989 di protocollo, in data 3 aprile 1989, al paragrafo 1, nel definire « l'aliquota di ruolo, da determinare sotto la data del 31 maggio 1989, dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e corpi dell'esercito da portare alla valutazione della Commissione permanente per l'avanzamento », istituita dall'articolo 31 della predetta legge n. 212 del 1983, ha considerato solo i marescialli maggiori che hanno maturato 5 anni di grado con anzianità non successiva al 31 dicembre 1984, senza prendere in considerazione i marescialli maggiori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di servizio, con una parziale applicazione del disposto di legge;

quali sono le cause impeditive che non consentono di applicare integralmente l'articolo 65, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212;

se anche per la marina militare e l'aeronautica militare si riscontra analoga situazione interpretativa per l'attribuzione della qualifica di « aiutante » o « scelto » ai marescialli maggiori;

quali provvedimenti intende adottare affinché ai marescialli maggiori idonei che hanno già compiuto il venticinquesimo anno di servizio venga attribuita la qualifica di « aiutante » o « scelto ».

(4-14484)

TEALDI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

la legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, consente la vendita diretta al dettaglio ai consumatori da parte dei produttori agricoli singoli o associati dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura od allevamento nel-

l'azienda di produzione, senza porre alcun limite temporale o di calendario nelle operazioni di vendita medesime e, quindi, in tutti i giorni della settimana, come del resto precisato inequivocabilmente nella decisione del Consiglio di Stato n. 66 del 29 gennaio 1982;

la legge 5 dicembre 1985, n. 730, tende ad incrementare l'attività agrituristica per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ed agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali;

in attuazione delle predette leggi si è notevolmente sviluppato nel nostro territorio nazionale, in modo simile a quanto già avviene in altri Paesi, l'accesso diretto alle aziende agricole dei fruitori provenienti dai centri urbani, favorendo così l'auspicato rapporto fra città e campagna;

nel quadro di tale sviluppo assume particolare rilevanza l'accesso alle aziende di tali fruitori nei giorni festivi e di *week-end*;

in tali giorni, infatti, notevoli masse di cittadini si riversano nelle nostre campagne per consumare in azienda pasti e bevande ed acquistare i genuini prodotti delle aziende medesime (vini, olii, frutta, ortaggi, miele, conserve, ecc...);

però, la Corte di cassazione, con una sua recente sentenza, ha stabilito che gli agricoltori non possono vendere i loro prodotti la domenica e nei giorni festivi neppure dentro le proprie aziende, ritenendo che gli imprenditori agricoli ricadano nell'ambito della legge n. 558 del 1971, che riguarda tutti i negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio, indipendentemente dal fatto che abbiano natura commerciale in senso stretto, e ciò per evitare concorrenze a danno di commercianti e rivenditori;

tale sorprendente sentenza, finalizzata a garantire a tutti i lavoratori il riposo nei giorni festivi e ad assicurare un regime di pari concorrenza fra le di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

verse figure imprenditoriali (commercianti ed agricoltori che esercitano attività di vendita nelle forme consuete), non tiene conto che molte categorie di lavoratori (per esempio addetti ai pubblici esercizi) spostano legittimamente il giorno di riposo in uno feriale per essere disponibili al pubblico quando lo stesso lo richiede;

del resto, nessuna legge impone agli imprenditori agricoli un giorno di riposo settimanale;

nella fattispecie, non si tratta di concorrenza fra commercianti ed imprenditori agricoli, poiché è ben diversa la natura della vendita operata, poiché il fruitore acquirente chiede specificamente il prodotto dell'azienda nella quale è stato ospitato e non i prodotti esposti in vendita in un qualsiasi negozio;

l'applicazione della citata sentenza della Corte di cassazione penalizza ancora una volta ed in modo assai grave gli imprenditori agricoli in genere, gli operatori agrituristici in specie e funge da grave deterrente per l'incentivazione del contatto fra città e campagna;

alla luce delle suesposte succinte considerazioni, appare indispensabile un intervento atto ad una corretta interpretazione chiarificatrice delle norme sopracitate per evitare gravissimi danni agli imprenditori agricoli ed allo sviluppo dell'agriturismo —

quali iniziative si intendono adottare con urgenza per porre rimedio a quanto sopra evidenziato. (4-14485)

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità intestata a Elvira D'Armi, nata a Villa Celiera (Pescara) il 16 luglio 1902 ed ivi residente, e, quindi, la concessione in favore della stessa dell'indennità di accompagnamento e della

pensione sociale a carico dell'INPS, a far data dal 1° maggio 1985, secondo quanto stabilito dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Pescara nella seduta del 29 ottobre 1986. (4-14486)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di malattia professionale intestata a Eufrazia Salutari, nata a Castelvechio Subequo il 22 gennaio 1924 ed ivi residente. La pratica in oggetto fu attivata a domanda dell'interessata risalente al 7 marzo 1987 ed è tuttora pendente presso la sede INAIL di Sulmona (AQ). (4-14487)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica (posizione n. 45564/I-B) di reversibilità della pensione di guerra (numero di iscrizione 5373033) intestata a Elisa Miele, nata a Civitacampomarano (CB) il 2 gennaio 1934 e residente in Pescara, riconosciuta inabile al lavoro proficuo in modo permanente dal 1986;

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter. (4-14488)

TEALDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che

con decreto ministeriale 6 agosto 1963 sono state dettate norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole;

in particolare, l'articolo 14 elenca i lavori agricoli nell'interesse dell'agricoltura che ai sensi dell'articolo 13 hanno diritto a tale agevolazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

inspiegabilmente, fra detti lavori non è stata compresa la distillazione della erba aromatica — menta (*mentha piperita* L.) —;

ciò non trova giustificazione alcuna se si considera:

a) la menta è seminata e raccolta in vaste superfici, specie in Piemonte, e non ha mai trovato e non trova possibilità di commercializzazione allo stato fresco quando è falciata;

b) tale erba aromatica deve essere invece, a cura e spese del coltivatore, distillata in olio essenziale e poi posta in commercio e a queste trasformazioni provvedono quindi i coltivatori direttamente in azienda sia in forma individuale sia in forma associata;

c) non è chi non vede quindi che tale operazione di distillazione per trasformazione del prodotto vegetale in olio essenziale è prettamente « operazione agricola » e, pertanto, rientra appieno in quelle previste dalla norma succitata;

la regione Piemonte — tramite il suo assessore all'agricoltura — giustamente convinta di quanto sopra asserito aveva già previsto la quantità di gasolio per quintale di erba verde da assegnare ai coltivatori diretti che operano in tale settore;

tale decisione non è stata però condivisa dal ministro delle finanze, il quale il 16 giugno 1988, rifacendosi alla rigida lettura del citato decreto, non ha ritenuto applicabile la norma dell'esenzione nel caso *de quo*;

appare pertanto indispensabile e urgente una modifica del decreto stesso o, quanto meno, la diramazione di una circolare interpretativa delle norme contenute nel decreto medesimo, come del resto richiesto dall'assessorato regionale all'agricoltura del Piemonte con sua nota del 21 marzo 1989 —;

quali iniziative si intendono adottare in ordine alla necessità di accogliere la tesi sopra esposta, che trova logico fonda-

mento nello spirito delle finalità del decreto sopra citato e, se accolta, sanerebbe un'ingiusta situazione di disagio a danno di una vasta categoria dei produttori di tale erba aromatica, i quali con notevoli sacrifici hanno adottato moderne tecniche di coltivazione e prima trasformazione di prodotto per essere pienamente competitivi con gli altri Paesi CEE. (4-14489)

FERRANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per sapere — premesso che:

la ventilata decisione del comune di Trento di acquistare una porzione dell'edificio « Centro Europa » di 4500 metri quadrati (compresi i garages) per la cifra di 12 miliardi e 600 milioni (2,77 milioni per metro quadro) da assegnare a nuovi uffici della pretura di Trento, ha suscitato giustificate preoccupazioni e forti contrarietà sia tra l'opinione pubblica che tra le forze politiche e gli stessi operatori della giustizia del Trentino;

il prezzo concordato tra il comune di Trento e la ditta « Costruzioni tridentine S.p.A. » che fa capo ad un noto imprenditore di Bolzano — per altro molto chiacchierato per le sue operazioni immobiliari e per i suoi legami, anche di natura finanziaria, con settori ed esponenti della DC altoatesina — appare del tutto sproporzionato ed esuberante, sia rispetto agli attuali prezzi di mercato, sia rispetto alle diverse stime che dovrebbero essere effettuate per le parti dell'immobile destinate a uffici e per quelle destinate ad altri scopi come i garages;

sotto questo profilo appare del tutto sconcertante la valutazione dell'ufficio tecnico erariale che dichiarando congruo il prezzo fissato (di lire 12.600.000.000) ha presentato una perizia per molti versi incomprensibile e talmente incompleta da gettare più che un sospetto sulle connessioni esistenti tra interessi pubblici ed interessi privati;

malgrado le forti perplessità subito manifestate dagli stessi ambienti giudiziari (in particolare dalla camera penale)

nonché dagli organi di stampa locale (in particolare dal settimanale *Questo Trentino*) e da diversi gruppi politici della provincia e del comune che hanno presentato numerose interrogazioni ed interpellanze, il sindaco e l'assessore competente hanno annunciato di aver inviato la pratica al ministro di grazia e giustizia per ottenere il necessario consenso e quindi poter accedere al mutuo della Cassa depositi e prestiti;

tale scelta — operata peraltro senza alcun coinvolgimento del consiglio comunale nel momento in cui si stanno discutendo le scelte urbanistiche che dovrebbero trovare riscontro nel nuovo piano regolatore della città — contrasta palesemente con gli impegni assunti dalla giunta provinciale (al termine di un importante e proficuo dibattito in sede di consiglio) « di sospendere nell'immediato qualsiasi acquisto di immobili destinati a uffici pubblici, fatta eccezione per gli interventi a scopo di razionalizzazione e del costo inferiore a mezzo miliardo; di predisporre entro tre mesi — di intesa con il commissariato del Governo, di altri enti pubblici interessati ed il comune di Trento — un programma operativo che comprende, oltre ad una previsione delle necessità di nuovi spazi per uffici provinciali e non, anche un orientamento circa le relative localizzazioni, in modo da introdurre nel nuovo piano regolatore generale di Trento il vincolo di destinazione delle aree a pubblici servizi »....

l'incongruenza tra l'atteggiamento del comune capoluogo e le conclusioni del dibattito svoltosi in consiglio provinciale è tanto più stridente se si pensa che la delibera dell'assemblea elettiva provinciale è antecedente all'accordo raggiunto per l'acquisto dei 4500 metri quadri dell'edificio « Centro Europa »;

inoltre per dotare la pretura di Trento di una nuova sede è possibile individuare da subito una diversa soluzione (certamente più funzionale e meno dispendiosa sia per ubicazione che per capienza) con l'utilizzo dell'attuale palazzo del provveditorato alle opere pubbliche

situato a poche decine di metri dalla sede del tribunale di Trento —

se il ministro e il Governo siano a conoscenza delle grandi perplessità e preoccupazioni manifestate da ampi settori della società trentina per una operazione immobiliare che solleva inquietanti interrogativi sul rapporto tra Enti pubblici e interessi privati;

se al ministro di grazia e giustizia sia stato chiesto un parere, sia in merito alla localizzazione dei nuovi uffici della pretura di Trento, sia sui costi dell'operazione;

se il ministro di grazia e giustizia di fronte alle motivate perplessità e critiche sulla sopraindicata operazione del comune di Trento — manifestate anche con diverse interrogazioni parlamentari — intenda sospendere l'iter per l'acquisto dell'immobile « Centro Europa »;

se il Ministro di grazia e giustizia ritenga necessario e urgente intervenire, per quanto di propria competenza, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il comune capoluogo e gli uffici giudiziari per scongiurare qualsiasi operazione di speculazione finanziaria e, nello stesso tempo, per trovare soluzioni più adeguate alla esigenza di dotare la pretura di Trento di una nuova sede.

(4-14490)

FERRANDI e PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 3 e 4 luglio 1989 gli interroganti hanno compiuto una visita alla Corte di appello di Trento per verificare la situazione complessiva di quella corte e di quel tribunale a pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo processo penale;

dai numerosi incontri avuti con il presidente della Corte di appello, con la procura generale, con la camera penale, con le organizzazioni dei magistrati e degli avvocati, con il personale amministrativo, si rileva una forte preoccupazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

sulla effettiva possibilità delle strutture giudiziarie del Trentino e della regione di far fronte agli impegni che attendono gli uffici il prossimo 24 ottobre;

in particolare si sottolinea che:

a) gli uffici non sono dotati di alcun programma d'informatizzazione;

b) risulta fortemente dubbia la reale possibilità delle sedi per la procura circondariale e le aule di udienza, necessarie al nuovo processo penale;

c) l'assoluta carenza e non conoscenza degli strumenti di registrazione e trascrizione per la verbalizzazione del nuovo processo penale;

d) la rilevante carenza di magistrati previsti dall'organico, soprattutto in rapporto alle esigenze di bilinguismo, nonché l'assoluta inadeguatezza di personale di segreteria e cancelleria;

è emersa da tutti gli incontri la forte preoccupazione che l'inadeguatezza degli uffici giudiziari a rispondere pienamente al nuovo processo penale, vista la peculiarità della regione Trentino-Alto Adige, possa creare ulteriori tensioni e insufficienti garanzie per il reale esercizio dei diritti di tutti i cittadini a qualsiasi gruppo etnico essi appartengano -

quale siano i tempi e i modi previsti dai programmi del Ministero per garantire a tutti gli uffici giudiziari del Trentino-Alto Adige le condizioni indispensabili al loro migliore funzionamento.

(4-14491)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

da alcuni mesi, nella città di Lucca è in corso un acceso dibattito sulla delibera comunale che prevede la costruzione di parcheggi sotto le storiche mura urbane;

la spesa prevista è esorbitante: 36 miliardi. con un onere di oltre 25 milioni

a posto macchina, per un totale di 1.200 posti;

il FIO ha stanziato 14 miliardi per il recupero e la valorizzazione delle mura urbane e attraverso la costruzione dei parcheggi le stesse verrebbero irrimediabilmente danneggiate per gli scavi e le vibrazioni; i parcheggi previsti a cinque piani nel sottosuolo possono alterare la falda acquifera;

la sovrintendenza ai beni monumentali di Pisa, dopo aver dato parere negativo, ha cambiato scandalosamente opinione;

i parcheggi sarebbero gestiti dalla società LIPAR, costituita con capitale misto 50 per cento pubblico 50 per cento privato e in prospettiva il capitale pubblico verrebbe ridotto al 25 per cento, con il risultato che il 75 per cento sarebbe gestito da privati -;

se risulti loro che la società LIPAR venne costituita quando era sindaco di Lucca il professor Favilla, il quale divenne membro del consiglio di amministrazione e che alcuni suoi familiari e collaboratori ne divennero soci;

se risulti loro che tra i sindaci revisori c'è l'assessore alle finanze del comune di Lucca, signor Marcello Modena, tra l'altro già condannato per l'inquinamento dell'acquedotto civico;

se siano a conoscenza che la LIPAR è collegata ad altre società partecipate della gestione dei parcheggi, alcune delle quali si sono costituite solo alcuni giorni prima dell'approvazione della delibera che permette la costituzione della LIPAR stessa;

se risulti loro che tra le società collegate con la LIPAR c'è anche il consorzio Etruria, che parteciperebbe sia alla fase di costruzione dei parcheggi sia alla fase gestionale;

se ritengano che il comportamento dell'amministrazione comunale e del partito di opposizione comunista, che hanno dato vita ad una commissione di vigi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

lanza configuri una sorta di compromesso storico surrettizio, che si concretizza all'interno della LIPAR, con la presenza di esponenti democristiani ed il collegamento con il consorzio Etruria di nota ispirazione comunista;

se intendano intervenire per acclarare, attraverso una ispezione ministeriale, come sia stato possibile che la sovrintendenza ai beni monumentali di Pisa abbia dato parere favorevole alla costruzione dei parcheggi. (4-14492)

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, di grazia e giustizia, dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — preteso che

la crisi occupazionale nella provincia di Massa Carrara, già ultima provincia nella regione Toscana come reddito *pro capite*, ha raggiunto ed ormai superato ogni limite di guardia;

recentemente le partecipazioni statali hanno decretato la chiusura della Italianacoke (ENI) mettendo 450 operai e le rispettive famiglie sul lastrico;

vi sono circa 450 dipendenti della Farmopiant attualmente in cassa integrazione guadagni, che non conoscono, per i problemi legati all'inquinamento, quale sarà il loro futuro;

a quanto sopra va ad aggiungersi, per carenza di commesse, il drastico ridimensionamento del numero degli occupati alla Dalmine, che prevede restino in forza solamente 312 dipendenti (243 operai, 65 impiegati e 4 dirigenti) mentre l'organico in servizio è di circa 1100 unità di cui 946 operai —

che ne sia stato del piano della siderurgia, che prevedeva un ridimensionamento degli occupati dalla Dalmine ma lasciava allo stabilimento di Massa 638 posti di lavoro;

se non ritengano necessario trattare il problema della Dalmine di Massa globalmente anche per scongiurare quello che da più parti si paventa e cioè che

esista da parte dell'azienda la volontà di fondo di andare alla chiusura definitiva dello stabilimento in oggetto violando, tra l'altro, gli accordi precedentemente sottoscritti;

i motivi per i quali non hanno avuto seguito le promesse e le assicurazioni formulate, in data 7 marzo 1989 durante i lavori svolti alla Presidenza del Consiglio dei ministri sui problemi di Massa Carrara, dal ministro delle partecipazioni statali;

se il Governo intenda prendere iniziative, e nel caso quali, atte a salvaguardare i posti di lavoro esistenti e per crearne di alternativi al fine di inserire tutto quel personale che non può certo venire liquidato con qualche mese di cassa integrazione guadagni e con pochi prepensionamenti;

infine, considerato che Massa Carrara confinando con la ricca Versilia si trova in uno stato di grave disagio, se ritengano di dover intervenire al fine di condizionare i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni fiscali alle aziende all'impegno delle stesse a mantenere intatto il numero dei dipendenti, anche per dare un minimo di speranza agli abitanti della provincia di Massa Carrara. (4-14493)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

fino alle elezioni politiche del 1987 comprese, e quindi anche dopo la trasformazione in Ente ferrovie dello Stato, era prevista per i dipendenti candidati la concessione di permessi retribuiti per la campagna elettorale;

il dipartimento organizzazione direzione centrale risorse umane con circolare numero ORU/G01/30/1131 del 5 maggio 1988 prevede la possibilità di concedere, ai sensi dell'articolo 45 punto 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, un permesso senza retribuzione fino ad un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

massimo di trenta giorni per la campagna elettorale ai dipendenti candidati —:

le disposizioni di legge in merito e se per i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato vigano disposizioni diverse rispetto agli altri dipendenti del pubblico impiego, visto che questi, se candidati, ottengono permessi retribuiti senza problemi;

infine, i motivi per i quali l'Ente ferrovie dello Stato limiti la campagna elettorale alla mezzanotte del venerdì precedente le votazioni mentre la legge elettorale prevede la possibilità per i candidati di continuare la propaganda personale per tutta la durata delle votazioni.

(4-14494)

CALVANESE, BASSOLINO, TURCO, NARDONE, BIANCHI BERETTA, PELLE-GATTI, MONTECCHI e MIGLIASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01529 del 7 giugno 1989, a prima firma Nardone, venivano denunciati una serie di gravissimi episodi di lesione dei più elementari diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, perpetrati dalla direzione aziendale della Fomb SpA, Fonderie officine meccaniche di Benevento;

rispetto ai fatti descritti dalla suddetta interrogazione sono in particolare continuati atteggiamenti persecutori nei confronti della lavoratrice Rosanna Siciliano, che in data 7 giugno 1989 è stata sospesa dal rapporto di lavoro con la incredibile motivazione, tra l'altro, di « recidiva in inoperosità al posto di lavoro », dopo essere stata costretta dal 31 maggio 1989 a trascorrere la giornata in una stanza in isolamento senza alcun incarico di lavoro;

alla Siciliano sarebbe, inoltre, stata inviata lettera di licenziamento, che non è ancora pervenuta all'interessata, ma che

le è stata comunicata verbalmente dalla direzione aziendale —

se sono stati avviati gli accertamenti ispettivi richiesti dalla interrogazione n. 5-01529;

se intenda intervenire di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la eventuale illegittimità del licenziamento. (4-14495)

TRANTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che il giorno 11 giugno ultimo scorso nella zona di Marina di Ragusa si è abbattuta una grandinata di eccezionale violenza che ha provocato ingenti danni alle cose e alle persone oltre a distruggere le aziende agricole, in particolare le serre in legno e vetro, le colture a pieno campo, gli alberi da frutto nel territorio circostante Marina di Ragusa, particolarmente nelle contrade Castellana, Gaddimeli e Palamentana;

quali provvedimenti intende adottare per censire le zone danneggiate, valutare i danni prodotti, e predisporre con urgenza i necessari interventi per non punire oltre gli agricoltori danneggiati, già provati da somma perversa di calamità naturali e perciò protagonisti negativi, degni della tutela dello Stato di cui sinora sono stati generosi finanziatori attraverso il fisco senza adeguata risposta di doveri istituzionali. (4-14496)

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che il giorno 22 giugno 1989 il direttore dell'Istituto musicale pareggiato Boccherini di Lucca ha convocato l'assemblea dei professori per procedere agli scrutini e che parte delle operazioni di voto si sono svolte nonostante lo stato di agitazione-sciopero di una parte degli insegnanti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

se ritenga di ravvedere in tale atto una palese violazione dei più elementari diritti sindacali;

quali iniziative intenda assumere al riguardo. (4-14497)

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Alpignano (TO) è in fase di realizzazione una vasta lottizzazione in località Colgiansesco;

esistono fondate ipotesi circa l'esistenza di un antico monastero, i cui resti si troverebbero nell'area del Colgiansesco e che un testo del 1880 riporta la descrizione del ritrovamento nella stessa area di reperti archeologici risalenti ad epoca romana;

in conseguenza di tali ipotesi, a fine aprile la Soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte ha incaricato della sorveglianza dei lavori, in ordine all'eventuale rinvenimento di reperti, la dottoressa Luciana Trovato, libera professionista che opera nel campo degli scavi archeologici;

per un assurdo meccanismo legato alla mancanza di fondi del Ministero competente, a cui è stata rivolta dettagliata interrogazione in merito all'intera vicenda del Colgiansesco, la persona incaricata della sorveglianza si è trovata a svolgere la sua attività retribuita dall'impresa costruttrice che avrebbe dovuto controllare;

milleseicento cittadini di Alpignano hanno chiesto all'amministrazione comunale di ridiscutere la decisione di autorizzare l'edificazione del Colgiansesco e che dal 26 giugno un *sit-in* di cittadini ed ambientalisti ha bloccato le ruspe che dovevano iniziare i lavori sul colle per realizzare tredici lotti di villette di lusso, per un totale di seicento persone;

la dottoressa Trovato ha pubblicamente manifestato il suo sostegno alle richieste dei milleseicento cittadini di Alpi-

gnano partecipando alle iniziative a difesa del Colgiansesco;

pur non risultando alcun addebito nei confronti della dottoressa Trovato, che ha normalmente svolto il suo lavoro operando con la massima correttezza nei confronti dell'impresa costruttrice, l'impresa stessa ha ritenuto di richiedere la sua sostituzione, presumibilmente e verosimilmente, a causa della sua posizione a difesa del verde e contro la cementificazione;

dell'incarico di lavoro dato dalla sovrintendenza e della richiesta di sostituzione non esiste alcuna traccia scritta —:

se ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari per evitare che amministrazioni dello Stato creino situazioni lavorative ai limiti della legalità, con un rapporto di lavoro costruito su semplici affidamenti verbali e che può essere rescisso con altrettanto semplice espressione verbale di non gradimento, favorendo in tal modo il superamento di una assurda e diffusa situazione di legame tra controllori e controllati che limita e condiziona i primi a vantaggio dei secondi. (4-14498)

BIANCHINI, AZZOLINI e FARACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'assemblea della CIT Holding, controllata per il 99,6 per cento dalle Ferrovie dello Stato, tenutasi il 30 giugno, è emersa una dura polemica contro il commissario Schimberni da parte dei soci di minoranza, soprattutto per aver modificato l'articolo dello statuto che prevedeva il diritto di prelazione a favore dei soci di minoranza, in caso di cessione, e contro il parere del Ministro (secondo il *Sole 24-ore* del 1° luglio 1989);

la minoranza ha altresì contestato il bilancio 1988, nonché la validità dell'assemblea, in quanto convocata dal commissario Schimberni, il cui mandato è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

scaduto il 28 febbraio 1989 e senza che la legge n. 210 preveda una *prorogatio*;

la riconferma dopo sette anni di Carlo Molé ai vertici della CIT ha suscitato preoccupazione, oltre al fatto che il conclamato rinnovamento non viene così praticato, specie dopo i negativi risultati gestionali di questi anni, anche e soprattutto per le modalità di privatizzazione della CIT, qualora fosse accertato vero quanto pubblicato dal *Sole 24-ore* del 1° luglio 1989, circa la sua relazione con un gruppo internazionale destinato poi ad avere la maggioranza della CIT -

se i fatti apparsi sulla stampa e brevemente riportati siano veri, in particolare per quanto concerne:

la contestazione del bilancio al 31 dicembre 1988;

la piena legittimità del commissario straordinario Schimberni nel compiere atti così rilevanti per il futuro della CIT;

quali interventi intenda promuovere al fine:

di garantire la piena legittimità degli atti di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e quindi delle aziende partecipate come la CIT;

di garantire che la privatizzazione della CIT abbia una maggioranza di controllo di un gruppo nazionale, anche al fine di orientare i comportamenti in coerenza con la politica turistica nazionale.

(4-14499)

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per conoscere - premesso che:

la manifattura di Piobesi SpA scarica nel rio Frassino, al confine tra Piobesi e Vinovo (TO);

nel numero del periodico *Vinovo Mese* del maggio 1989 è stato scritto che il rio Frassino e la bealera del Mulino, in cui il rio confluisce, hanno le acque sovente colorate, alcune volte di rosso, altre volte di blu, e che ogni forma di vita

animale risulta scomparsa per cause attribuibili agli scarichi della manifattura di Piobesi e probabilmente ad altri scarichi;

il sindaco di Piobesi ha emesso nel maggio scorso una ordinanza di chiusura per quattro giorni degli scarichi della manifattura;

l'azienda in questione ha smentito quanto pubblicato, affermando che i liquidi in discarico rientrano nei valori stabiliti dalla tabella A della legge Merli e che l'ordinanza di chiusura, contrariamente alle affermazioni di *Vinovo Mese*, è stata rispettata e che pertanto il fenomeno della colorazione blu del rio Frassino constatato il 20 maggio era da imputarsi agli scarichi di altre aziende;

l'azienda ha ritenuto di procedere alla denuncia per diffamazione a mezzo stampa dell'autore dell'articolo di *Vinovo Mese* -

se sono a conoscenza delle motivazioni che hanno condotto alla ordinanza di chiusura emessa dal sindaco di Piobesi;

se sono stati effettuati monitoraggi sulle acque del rio e della bealera in questione e con quale esito, sia durante il periodo di normale attività dell'azienda, sia durante il periodo di chiusura;

se durante la chiusura è stato disposto e, nel caso, con quale esito, un controllo finalizzato a verificare il completo ed integrale rispetto dell'ordinanza;

se sono stati disposti accertamenti finalizzati ad individuare con certezza la provenienza degli scarichi inquinanti.

(4-14500)

CIMA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che:

nel piano regolare generale del comune di Alpignano (TO) del 1978 l'area del Colgiansesco, destinata ad edilizia residenziale nella fase di elaborazione della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

proposta di piano, è stata poi destinata ad uso agricolo in seguito al rigetto della proposta stessa da parte del comitato urbanistico regionale, che aveva giudicato eccessive le stime della crescita della popolazione;

successivamente ne è stata ammessa la destinazione ad edilizia residenziale con vincolo temporale al 1988 e con cubatura nel frattempo aumentata a 2 metri cubi per metro quadro;

nel 1985 il tentativo di utilizzare il secondo programma pluriennale di attuazione per edificare il Colgiansesco è stato bloccato dall'annullamento della delibera da parte del Co.Re.Co.;

l'area del Colgiansesco è soggetta a vincolo idrogeologico dal 1° agosto 1963;

il 1° gennaio 1988 è scaduto il vincolo alla non edificabilità imposto dalla giunta regionale del Piemonte e che il comune di Alpignano ha pertanto reso operativa una lottizzazione da 60 mila metri cubi;

in tutta la provincia di Torino è in atto una tendenza al calo demografico;

1600 cittadini di Alpignano hanno chiesto all'amministrazione comunale di ridiscutere la decisione di autorizzare l'edificazione del Colgiansesco;

dal 26 giugno un *sit-in* di cittadini ed ambientalisti ha bloccato le ruspe che dovevano iniziare i lavori sul colle per realizzare 13 lotti di villette di lusso fino a tre piani, per un totale di 600 persone;

il progetto Colgiansesco prevede anche la realizzazione di una seconda strada per l'accesso alle villette, che attraverserà aree private interne al complesso edilizio Coalto, e la costruzione di una scuola comunale la cui utilità, in considerazione degli andamenti demografici e dell'attuale dotazione di strutture scolastiche del comune di Alpignano, è quantomeno dubbia;

l'area interessata dal progetto edilizio è di proprietà della Colgiansesco SpA, che fa capo al costruttore Sergio Berto-

lotto, ex-amministratore comunale ad Alpignano in qualità di assessore al patrimonio;

esistono fondate ipotesi circa l'esistenza di un antico monastero, i cui resti si troverebbero nell'area del Colgiansesco e che un testo del 1880 riporta la descrizione del ritrovamento nella stessa area di reperti archeologici risalenti ad epoca romana;

in conseguenza di tali ipotesi, a fine aprile la soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte ha incaricato della sorveglianza dei lavori, in ordine all'eventuale rinvenimento di reperti, la dottoressa Luciana Trovato, libera professionista che opera nel campo degli scavi archeologici;

per un assurdo meccanismo legato alla mancanza di fondi, la persona incaricata della sorveglianza si è trovata a svolgere la sua attività retribuita dall'impresa costruttrice che avrebbe dovuto controllare;

la dottoressa Trovato ha pubblicamente manifestato il suo sostegno alle richieste dei 1600 cittadini di Alpignano partecipando alle iniziative a difesa del Colgiansesco;

pur non risultato alcun addebito nei confronti della dottoressa Trovato, che ha normalmente svolto il suo lavoro operando con la massima correttezza nei confronti dell'impresa costruttrice, l'impresa stessa ha ritenuto di richiedere la sua sostituzione, presumibilmente e verosimilmente, a causa della sua posizione a difesa del verde e contro la cementificazione;

dell'incarico di lavoro dato dalla Soprintendenza e della richiesta di sostituzione non esiste alcuna traccia scritta -

se ritenga opportuno intervenire per bloccare una operazione di cementificazione dell'ultimo polmone verde del territorio comunale di Alpignano, anche in considerazione della rilevante bellezza paesaggistica del Colgiansesco, della sua collocazione in contiguità della fascia di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

rispetto prevista dalla legge Galasso lungo la Dora e della possibile esistenza di reperti archeologici;

se siano state disposte verifiche, anche nel passato, per accertare che non ci siano state irregolarità nelle procedure relative alle autorizzazioni alla lottizzazione, al fine di fugare i legittimi dubbi che potrebbero sorgere in considerazione del fatto che il costruttore è stato nel passato amministratore comunale;

se ritenga opportuno, se non addirittura doveroso, adottare i provvedimenti necessari per superare la situazione, ai limiti dell'assurdo, dei controllori retribuiti dai controllati e, per giunta, in condizioni di rapporto lavorativo di fatto inesistente in quanto non scritto ma semplicemente costruito su affidamenti verbali e, allo stesso modo, rescisso su semplice espressione verbale di non gradimento. (4-14501)

MATTEOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

la lista dei nominativi dei componenti la commissione che in data 1° giugno 1989 ha erogato le sovvenzioni ai festival musicali 1989;

qualità e cariche dei vari componenti della commissione;

la motivazione di ogni singola erogazione e di sovvenzione;

la lista dei festival esclusi dalla pubblica sovvenzione e le relative motivazioni che hanno determinato l'esclusione. (4-14502)

CARIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i treni locali che portano quotidianamente a e da Roma migliaia di pendolari al posto di lavoro hanno ormai un ritardo « istituzionalizzato »;

a causa di ciò i lavoratori sono costretti a raggiungere il loro posto di la-

voro in ritardo, subendo conseguenze economiche, o partire con molto anticipo rispetto all'orario normale, con chiare conseguenze fisiche;

spesso i treni sono addirittura soppressi per ragioni che non vengono mai specificate o con la scusa della mancanza del personale;

le varie proteste scritte non solo non sono riuscite a migliorare minimamente la situazione, ma non hanno mai avuto risposta;

lo stato di tensione tra i pendolari ha raggiunto ormai livelli di insopportabilità, al punto che due settimane or sono hanno bloccato, per protesta, alla stazione Termini, un rapido e lo stesso commissario Schimberni è dovuto intervenire personalmente per far partire il locale delle 18,45 per Velletri fermo da parecchio tempo;

i pendolari si stanno organizzando per far intervenire le procure della Repubblica di Roma e di Velletri —

se ritiene opportuno intervenire per verificare i motivi di queste gravi disfunzioni e ristabilire il normale funzionamento di queste linee locali. (4-14503)

BERNASCONI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BONFATTI PAINI, PEDRAZZI CIPOLLA, SANGIORGIO, UMIDI SALA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i decreti-legge sui ticket sanitari prevedono tra le esenzioni alla partecipazione alla spesa solo « i protocolli per la tutela della maternità »;

l'assessore alla sanità della regione Lombardia, in applicazione dei decreti, in data 9 maggio 1989, emanava la circolare n. 5562, comprendente nella compartecipazione al ricovero ospedaliero le degenze in regime di *day-hospital*, forma di ricovero comunemente usata anche per le interruzioni volontarie di gravidanza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

in una successiva circolare, n. 6963, del 6 giugno 1989, il suddetto assessore stabiliva che « la nuova formulazione della disciplina diretta a salvaguardare la maternità non consente di considerare più esenti le prestazioni dirette alla tutela della maternità responsabile, diventando perciò soggetta alla partecipazione alla spesa l'area della contraccezione e della interruzione volontaria della gravidanza »;

in questo modo si sono praticamente inserite nel regime dei *tickets* tutte le prestazioni previste dalle leggi 194 e 405;

immediate reazioni sono venute dagli operatori sanitari, dalle organizzazioni femminili e da forze politiche impegnate nella difesa dei diritti e delle conquiste delle donne;

lo stesso assessore alla sanità del comune di Milano ha proposto un ordine del giorno, votato da tutti i partiti laici, che contesta le circolari regionali, ed ha inviato una lettera al personale dei consultori invitandoli a non applicare le norme;

viene ancora una volta gravemente minacciato l'accesso a servizi fondamentali, sanciti da leggi dello Stato, per la procreazione responsabile, la tutela della maternità e la prevenzione dell'aborto -

quali atti si intendano adottare affinché siano garantiti alle donne a titolo gratuito tutti i servizi previsti dalle leggi 194 e 405. (4-14504)

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere - premesso che:

il 19 giugno scorso alla Nuova Samin di Portovesme (CA) si è verificato un incidente alla colonna fumi dell'impianto di raffinazione zinco, che ha provocato emissioni rilevanti in atmosfera di fumi e polveri con residui di zinco;

in una trasmissione televisiva un sindacalista ha affermato che le polveri

fuoriuscite erano polveri di cadmio e non di zinco;

il 4 luglio sono stati ritrovati quindici fusti di rifiuti, presumibilmente tossici e nocivi, nell'area industriale di Portovesme, nei pressi dello stabilimento Nuova Samin;

le circostanze del ritrovamento, avvenuto durante scavi con ruspe, hanno quasi certamente provocato la rottura di alcuni fusti, con fuoriuscita del contenuto, che ha così contaminato il terreno;

in relazione a tale ritrovamento, l'assessore all'ambiente di Portoscuso ha chiamato in causa la Nuova Samin, che ha provveduto a smentire ogni responsabilità da parte sua;

il 1° luglio si è verificata una fuoriuscita di una densa colonna di fumo dalla centrale termoelettrica ENEL di Portovesme, che ha raggiunto località distanti parecchi chilometri;

soltanto dopo una protesta degli ambientalisti del Comitato « Portoscuso 2000 » la nube si è via via fatta più chiara, fino a quando la fuoriuscita si è arrestata, presumibilmente in seguito all'attivazione degli elettrofiltri o di altri dispositivi di abbattimento;

l'area di Portoscuso-Portovesme è caratterizzata da forte degrado ambientale e la popolazione della zona subisce da tempo pesanti danni, di carattere spesso irreversibile, alla salute -

la dinamica dell'incidente del 19 giugno alla Nuova Samin;

l'esito delle analisi per rilevare la consistenza del fenomeno di ricaduta delle polveri e, in particolare, la tipologia delle polveri e l'eventuale presenza di cadmio fra le stesse;

l'esistenza di piani di intervento da attuarsi in caso di emergenze allo scopo di tutelare la salute della popolazione e di salvaguardare l'ambiente da ulteriori danni;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

il contenuto dei fusti rinvenuti nel sottosuolo e l'esito delle indagini volte ad accertarne la provenienza e le responsabilità dello smaltimento illegale;

l'esito delle verifiche relative al possibile inquinamento delle falde a causa della rottura dei fusti da parte della ruspa;

la dinamica dell'incidente alla centrale ENEL e le ragioni dei ritardi nell'attivazione degli elettrofiltri. (4-14505)

CIMA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni e le cause della chiusura dei centri visita e del giardino botanico del Parco nazionale del Gran Paradiso;

la consistenza dell'organico dei lavoratori del Parco, l'effettivo numero di lavoratori attualmente disponibili e le ragioni dell'eventuale carenza rispetto all'organico previsto;

gli interventi che intendono mettere in atto per consentire al più presto la completa riapertura di tutte le attività e di tutti i servizi a disposizione dei visitatori del Parco e per garantire la possibilità di controllo da parte delle guardie nei confronti di eventuali tentativi di bracconaggio, che potrebbero verificarsi approfittando di una sorveglianza ridotta a causa della mancanza di personale.

(4-14506)

LUCENTI e FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

L'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania ha iscritto nei suoi bilanci di previsione per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 contributi statali in base alla legge n. 800 del 1974;

detti contributi statali non risultano riscossi —

i motivi della mancata erogazione dei contributi da parte del Ministero.

(4-14507)

VALENSISE, POLI BORTONE e RALLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano confermare e potenziare la sede coordinata dell'istituto professionale di Stato di Gioia Tauro (RC), presso la quale esiste il corso di qualifica per meccanici navali, revocando la inopportuna proposta di soppressione di detta scuola coordinata, in considerazione del fatto che vi sono agli atti ben venti domande di iscrizione e, soprattutto, la struttura portuale di Gioia Tauro, una delle più importanti del Mediterraneo, impone la qualificazione specialistica dei giovani, in vista della sua entrata in esercizio con impieghi polifunzionali, che costituiscono la utilizzazione doverosa quanto auspicabile di quell'opera pubblica, nel quadro dello sviluppo della piana di Gioia Tauro e dell'intero Mezzogiorno. (4-14508)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella zona compresa fra il ponte della Figuretta e la via Sant'Elena fino alla strada che da Pisa porta ad Asciano Pisano, il tutto nel comune di San Giuliano Terme, provincia di Pisa, viene prelevata, dai fossi che fiancheggiano i campi, a scopo di irrigazione agricola, una ingente quantità d'acqua, fino a prosciugarli del tutto;

tale comportamento provoca rotture ecologiche facilmente immaginabili —

se siano a conoscenza di chi abbia autorizzato tali prelievi d'acqua e se questi possono essere eseguiti nelle grandi quantità su descritte. (4-14509)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

DUTTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 30 giugno, nella assemblea della CIT Holding, il cui capitale è controllato per il 99 per cento dall'Ente ferrovie, è stato dimissionato il vecchio consiglio d'amministrazione, è stato ridotto il capitale per la copertura delle perdite (33,1 miliardi nel 1988, 44,5 miliardi negli ultimi due anni), è stato nominato un nuovo consiglio d'amministrazione, il presidente nella persona di Carlo Molé e l'amministratore delegato nella persona di Stefano Della Pietra, albergatore di Maiori;

nella stessa seduta è stata varata una modifica statutaria per sopprimere il diritto di prelazione per i soci della minoranza in caso di cessione della CIT —

se rispondono a verità le notizie giornalistiche che riferiscono di un invito del Ministro interrogato al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato affinché rinviasse la riunione contestata, invito non raccolto;

se l'assemblea sia da considerare pienamente valida visto che i poteri del

commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato sono scaduti dal 28 febbraio 1989 e non autorizzerebbero quindi operazioni straordinarie come quelle praticate nella assemblea della CIT;

se sia a conoscenza di iniziative giuridiche da parte del socio di minoranza, Carlo Patrucco, per invalidare i risultati dell'assemblea;

se veramente alla vigilia dell'assemblea Stefano Della Pietra sia stato assunto come dirigente superiore delle ferrovie dello Stato con uno stipendio di 150 milioni annui per rendere plausibile la sua nomina ad amministratore delegato;

quali irregolarità siano state eventualmente accertate nella stesura del bilancio della CIT Holding e delle consociate;

come il commissario straordinario riesca a far convivere l'asserita volontà di imprenditorializzare le ferrovie dello Stato e le aziende affiliate con i criteri di lottizzazione partitica che ispirano a giudizio dell'interrogante, le sue scelte anche alla CIT. (4-14510)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma